

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

648° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 3
3 ^a - Affari esteri.....	» 28
7 ^a - Istruzione.....	» 34
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 42
11 ^a - Lavoro.....	» 98
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali.....	» 102

Commissione speciale

Materia d'infanzia.....	<i>Pag.</i> 131
-------------------------	-----------------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i> 138
2 ^a - Giustizia - Pareri.....	» 141
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 142
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	» 150

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 151
---------------------------	-----------------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 2000

591^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MARCHETTI

indi del Presidente

VILLONE

Intervengono il ministro per le politiche comunitarie Mattioli e il sottosegretario di Stato per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(4393) GIARETTA ed altri. – *Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità*

(4264) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili*

(4657) BONATESTA. – *Norme per favorire l'esercizio del diritto di voto degli elettori privi della vista*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 ottobre.

La relatrice BUCCIARELLI informa la Commissione che sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi, mentre da parte sua ha elaborato una proposta di ordine del giorno, che tuttavia potrebbe non essere necessaria. Osserva, infatti, che il testo del disegno di legge n. 4393, assunto a base dell'esame, risolve positivamente il problema dell'accompagnatore, ammettendo che si tratti di cittadini residenti in qualsiasi comune della Repubblica. Quanto all'attestazione e alla certificazione dello stato permanente di invalidità, ricorda la normativa recentemente adottata in tema di carta d'identità informatica, che avrebbe potuto costituire l'occasione per una integrazione relativa alla materia in esame. D'altra parte, nel frattempo è stata adottata la normativa di attuazione di un'altra importante in-

novazione legislativa, concernente la tessera elettorale personale: in proposito domanda al rappresentante del Governo se sia possibile conseguire il risultato di una certificazione stabile dello stato di invalidità permanente, mediante un'annotazione sulla tessera elettorale tale da non comportare problemi per la tutela della *privacy*.

Il senatore PASTORE fa notare che nel testo unico sulla documentazione amministrativa, il cui schema è all'esame della Commissione per il parere al Governo, si prevede in via generale la possibilità di una dichiarazione dell'interessato per la conferma degli stati personali certificati da documenti scaduti. In tale contesto, potrebbe essere risolto il problema indicato dalla relatrice.

Il sottosegretario LAVAGNINI rappresenta la possibilità di aggiungere al disegno di legge n. 4393 alcune modifiche alla legislazione vigente, dirette a prevedere un'attestazione medica a carattere permanente, utilizzabile dagli interessati in ogni consultazione elettorale e rilasciata dalle competenti autorità sanitarie. In tal modo sarebbero risolti i problemi di tutela della riservatezza, senza richiedere certificazioni mediche per ogni consultazione elettorale. Quanto agli emendamenti aggiuntivi 1.0.1 e 1.0.2, osserva che essi non garantiscono la segretezza del voto.

La relatrice BUCCIARELLI si riserva di considerare con attenzione la proposta di integrazione del testo appena ipotizzata dal Rappresentante del Governo.

Il senatore MAGNALBÒ, quindi, aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, risolvendosi poi a ritirarli in ragione delle possibili soluzioni indicate dalla relatrice e dal Rappresentante del Governo, che dichiara di condividere.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,15.

(4783) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

Il relatore BESOSTRI ritira l'emendamento 4.1, trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

0/4783/1/1

«Il Senato,

In sede di approvazione del disegno di legge comunitaria 2000,

impegna il Governo:

ad interpretare la delega di cui all'articolo 4, nel senso che essa riguarda i regolamenti entrati in vigore successivamente al 31 luglio 1999 e prima del 30 giugno 2000».

Il ministro MATTIOLI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore BATTAFARANO aggiunge la sua firma agli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.

Il relatore BESOSTRI invita il senatore Battafarano a ritirare gli emendamenti 5.1 e 5.2 e si esprime positivamente sull'emendamento 5.3.

Il senatore BATTAFARANO ritira gli emendamenti 5.1 e 5.2 e sottolinea che l'emendamento 5.3 è indispensabile perché la materia della sicurezza del lavoro esige una disciplina specifica.

Il senatore PASTORE segnala che la prima parte dell'emendamento 5.3 non è affatto necessaria, in quanto costituisce la motivazione della proposta di modifica.

Concorda il relatore BESOSTRI.

Il senatore BATTAFARANO riforma di conseguenza l'emendamento (5.3 nuovo testo).

Il ministro MATTIOLI, nel rinnovare la preoccupazione del Governo per i tempi di approvazione del disegno di legge, si rimette alla Commissione quanto all'emendamento in esame.

Gli emendamenti 5.4 e 5.5 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 5.3 (nuovo testo) è accolto dalla Commissione.

È quindi approvato l'articolo 5 nel testo modificato.

Sugli emendamenti relativi all'articolo 10, il relatore BESOSTRI invita i proponenti a ritirarli e si dichiara invece disponibile riguardo agli emendamenti aggiuntivi 10.0.17 e 10.0.18, da riformulare in un solo emendamento, con alcune modifiche che passa ad illustrare. Nel primo caso, si tratta di precisare la condizione che lo Stato extracomunitario abbia autorizzato l'impiego dei prodotti in questione, mentre in tema di trasporto è sufficiente a suo avviso sopprimere la condizione del tragitto più breve dalla normativa vigente. Presenta, di conseguenza l'emendamento 10.0.100.

Il senatore MAGNALBÒ apprezza la disponibilità a modificare il testo della Camera dei deputati almeno per le parti in cui ciò si rende necessario. Nondimeno insiste per la votazione dei propri emendamenti.

Si associa il senatore PASTORE.

Sull'emendamento 10.0.100, il ministro MATTIOLI si rimette alla Commissione.

Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 10.2 e 10.5, di contenuto identico.

L'emendamento 10.4 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il relatore BESOSTRI ritira l'emendamento 10.1.

Per l'assenza del proponente, decade l'emendamento 10.3.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 10.0.100, presentato da ultimo ad opera del relatore.

Ne risultano assorbiti gli emendamenti 10.0.17 e 10.0.18.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti tutti gli altri emendamenti aggiuntivi all'articolo 10.

Quanto all'articolo 19, il relatore BESOSTRI ricorda la decisione della Commissione delle Comunità europee, resa il 27 luglio 2000, che concede all'Italia una deroga in tema di prove attitudinali per i maestri di sci e le guide alpine. Di conseguenza, risultano superflue le disposizioni contenute negli emendamenti 19.3 e 19.2, mentre si rende opportuno un

atto di indirizzo idoneo ad assicurare una corretta applicazione dell'articolo in esame. Illustra, dunque, il seguente ordine del giorno:

0/4783/2/1

«Il Senato,

In sede di esame dell'articolo 19 del disegno di legge comunitaria 2000,

impegna il Governo:

a salvaguardare le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano prevedendo, inoltre, che le valutazioni attitudinali per tutti gli aspiranti devono essere organizzate in numero sufficiente e i candidati devono avere la possibilità di presentarsi più volte e comunque entro termini che tengano normalmente conto dei momenti in cui gli stessi candidati intendano iniziare l'esercizio della professione in Italia».

Il senatore ANDREOLLI condivide nel merito gli emendamenti 19.3 e 19.2, ma si dichiara d'accordo anche con il relatore quanto alla sufficienza di un ordine del giorno, che si riferisce esplicitamente alla competenza primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Il senatore PASTORE osserva che la deroga disposta dalla Commissione delle comunità europee subordina lo svolgimento di prove attitudinali, di per sé lesivo della libertà di circolazione, a condizioni severe, mentre le disposizioni in esame ammetterebbero una deroga generalizzata e automatica. La decisione comunitaria, invece, autorizza l'Italia a prescrivere la prova attitudinale quando la formazione degli operatori comporti differenze sostanziali rispetto a quella ottenuta in Italia e nega la possibilità di affermare tale differenza se non sia stata verificata preventivamente l'esperienza di lavoro effettivamente maturata, quale condizione sufficiente per esercitare l'attività professionale. Tali condizioni, assai severe, non potrebbero essere rimosse né da un ordine del giorno, né da una disposizione legislativa che evidentemente sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria.

Il senatore PINGGERA riconosce la rilevanza degli argomenti addotti dal senatore Pastore, ma richiama l'attenzione anche su un altro aspetto della questione, che riguarda la competenza legislativa primaria delle province autonome di Bolzano e di Trento in una materia, pertanto, in cui la legge statale sarebbe invasiva delle attribuzioni territoriali. D'altra parte, le professioni di maestro di sci e di guida alpina riguardano un'attività assai rischiosa per l'incolumità delle persone e quando malauguratamente accadono incidenti anche gravi, nelle operazioni di soccorso sono coinvolte direttamente le strutture e le persone che operano *in loco*; di conseguenza, occorre salvaguardare le competenze delle province autonome di

Trento e di Bolzano e anche della regione Valle d'Aosta, così come proposto dall'emendamento 19.3, che si dichiara disponibile ad integrare anche in riferimento agli enti territoriali che non vi sono indicati.

Il relatore BESOSTRI ribadisce l'opportunità di risolvere la questione con un atto di indirizzo, nei termini già indicati; d'altra parte, le competenze legislative primarie delle province autonome non potrebbero essere derogate da norme statali, in quanto previste da norme di diretta attuazione costituzionale.

Il ministro MATTIOLI manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno e ricorda che la decisione della Commissione delle comunità europee è comunque vincolante, confermando l'impegno del Governo a tener conto di tutte le questioni sollevate nel corso della discussione sull'articolo 19.

Il senatore PASTORE ritira l'emendamento 19.1.

Il senatore PINGGERA, nel ritirare l'emendamento 19.2, conferma il 19.3, precisando che le prove attitudinali non devono comunque costituire un'occasione di discriminazione per gli operatori locali.

Il relatore BESOSTRI fa notare che l'ordine del giorno da lui proposto si riferisce a tutti i candidati.

Posto ai voti, l'emendamento 19.3 è respinto dalla Commissione, previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore BESOSTRI, quindi, ritira l'emendamento 21.0.2, riservandosi di presentare un ordine del giorno in materia per la discussione in Assemblea.

Quanto all'emendamento 21.0.5, il RELATORE chiede al rappresentante del Governo un parere sulla possibilità di inserire la disposizione in altro contesto normativo.

Il ministro MATTIOLI ritiene che tale disposizione possa essere introdotta nella normativa sulla valutazione di impatto ambientale e assume un impegno in tal senso.

Il RELATORE, quindi, ritira l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, ove non si adempia tempestivamente all'impegno di risolvere la questione in altra sede normativa.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente VILLONE propone di integrare l'ordine del giorno, sin dalla successiva seduta, con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 4375-B, recante la legge di semplificazione 1999.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4393**Art. 1.****1.0.1**

BONATESTA, PEDRIZZI, MONTELEONE, MULAS, MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori privi della vista, con le stesse modalità e condizioni previste per la generalità degli elettori, le schede di votazione loro assegnate dovranno riportare idonee indicazioni in carattere di scrittura "braille".

2. Il Ministero dell'Interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito regolamento per l'attuazione di quanto disposto al comma 1 del presente articolo».

1.0.2

BONATESTA, PEDRIZZI, MONTELEONE, MULAS, MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Per i casi di accertata e documentata impossibilità degli elettori, affetti da *handicap*, invalidità o debilitazione fisica, a raggiungere il seggio elettorale, è istituito il seggio mobile per la raccolta del voto a domicilio.

2. L'utilizzo del seggio elettorale mobile deve essere richiesto dagli aventi diritto o dai congiunti, entro quindici giorni dalla data di apertura della campagna elettorale, all'ufficio elettorale comunale competente per

territorio. La richiesta, qualora l'impedimento sia temporaneo, deve essere corredata della attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 e successive modificazioni, rilasciata dal medico curante ed asseverata da uno dei medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4783**Art. 4.****4.1**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «regolamenti comunitari» inserire: «entrati in vigore successivamente al 31 luglio 1999 e».

Aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: «Il termine per l'esercizio della delega di cui agli articoli 1 e 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è prorogato di un anno».

Art. 5.**5.1**

SMURAGLIA, BATTAFARANO

Al comma 1, dopo le parole: «testi unici», inserire la parola: «compilativi».

5.2

SMURAGLIA, BATTAFARANO

Al comma 1, dopo le parole: «deleghe conferite», inserire le parole: «con la presente legge».

5.4

GUBERT

Al comma 1, sostituire le parole: «la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e» con la parola: «la coerenza».

5.5

GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: «logica, sistematica e».

5.3

SMURAGLIA, BATTAFARANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. In relazione alla particolare complessità e delicatezza della materia, il presente articolo non si applica alle direttive comunitarie e alle norme legislative vigenti in tema di sicurezza e igiene del lavoro, per le quali si provvederà con apposito provvedimento normativo».

5.3 (nuovo testo)

BATTAFARANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il presente articolo non si applica alle direttive comunitarie e alle norme legislative vigenti in tema di sicurezza e igiene del lavoro, per le quali si provvederà con apposito provvedimento normativo».

Art. 10.**10.2**

SCHIFANI, PASTORE

10.5 (identico)

MAGNALBÒ, PASQUALI

Sopprimere l'articolo.

10.4

GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: «destinati al consumo».

10.1

IL RELATORE

Sopprimere le parole: «di antibiotici ad azione auxinica e».

10.3

GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: «per gli animali della specie bovina e ovicaprina».

10.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "o siano destinate ad uno stato extra U.E., che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario, fatte salve le disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 2455/92 e successive modifiche";

b) alla lettera *d)* sono soppresse le parole: "più breve"».

10.0.17

MAGNALBO, PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 3, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "«o siano destinate ad uno stato extra U.E., fatte salve le disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 2455/92 e successive modifiche".

10.0.18

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera *d*) è sostituita con la seguente:

"*d*) siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalla norma vigente e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo"».

10.0.11

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 20, comma 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera c) è sostituita con la seguente:

"c) devono essere distrutte biologicamente nel terreno del campo stesso interrando dopo eventuale trinciatura, o destinate a scopi diversi da quello alimentare quali ad esempio la fermentazione a scopi energetici o la semina"».

10.0.15

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo, 17 marzo 1995, n. 194, dopo le parole: "dell'incidenza sull'ambiente" sono aggiunte le seguenti: "La richiesta di autorizzazione può riguardare un programma di più prove o esperimenti da effettuare in un determinato periodo di tempo e, in tal caso, deve essere corredata anche di una dichiarazione di impegno ad informare, almeno dieci giorni prima dell'esecuzione, il Ministero della sanità, l'Agenzia Sanitaria Locale e il Servizio fitosanitario territorialmente competente circa la data, il luogo, le modalità e l'indicazione del responsabile della singola prova o esperimento"».

10.0.14

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo le parole: "a copia dell'autorizzazione" sono inserite le seguenti: "e indicazione del responsabile della singola prova o esperimento"».

10.0.16

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22 dopo il comma 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 è inserito il seguente:

«5-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, fatto salvo l'obbligo di comunicare nei tempi prescritti alle competenti autorità locali tutti i dati necessari per l'identificazione delle aree e dei periodi di esecuzione delle prove, e delle condizioni di svolgimento delle stesse, non si applicano:

a) agli enti ed organismi di cui all'articolo 4, commi 5 e 7 iscritti in apposito elenco detenuto dal Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministeri della sanità e dell'ambiente, nel quale sono stabilite le condizioni di svolgimento degli esperimenti e delle prove;

b) agli organismi pubblici di ricerca e sperimentazione, iscritti in apposito elenco approvato con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con i Ministeri della sanità e dell'ambiente, nel quale sono stabilite le condizioni di svolgimento degli esperimenti e delle prove».

10.0.10

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22, comma 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo la lettera *b*) sono inserite le seguenti:

"*b-bis*) possono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali nel caso di sperimentazioni di cui al comma 1, lettera *b*), purchè previsto dall'autorizzazione alla prova sperimentale, sentita la Commissione di cui all'articolo 20;

b-ter) possono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali nel caso in cui l'assenza di residui sia dimostrata da controlli analitici sulle derrate trattate sperimentalmente, effettuate dalle competenti autorità sanitarie o da laboratori ufficialmente riconosciuti, con spese a carico del titolare dell'autorizzazione alla sperimentazione"».

10.0.28

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22, comma 7, lettera *a*) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, le parole: "sia stato nel frattempo autorizzato per gli impieghi sulle derrate alimentari trattate;" sono sostituite con le seguenti: "o per l'impiego in questione, siano stati stabiliti dall'Unione europea limiti massimi di residui."».

10.0.2

SCHIFANI, PASTORE

10.0.8

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 119 recante «Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari» da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47)

All'articolo 4 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio per i medicinali veterinari destinati esclusivamente ad essere utilizzati per i pesci dell'acquario, gli uccelli domestici, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario ed i piccoli roditori, presentati in confezioni specifiche, si applica unicamente il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 119 del 27 gennaio 1992 come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, con l'esclusione delle lettere *h) l), p)* e di tutti gli altri commi di quest'articolo".

10.0.25

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, la lettera *b)* è soppressa.

10.0.26

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è aggiunto il seguente comma:

"3. Tutte le macellazioni sono inderogabilmente precedute da stordimento ed avvengono esclusivamente in luoghi autorizzati dalle autorità competenti e sono vietate su tutto il territorio nazionale le macellazioni e gli abbattimenti che non risparmiano agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze."».

10.0.24

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, la lettera *h*) è sostituita con la seguente:

«*h*) autorità competente: il Ministero della Sanità, il servizio veterinario della Regione e della Provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *g*) del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; per macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i riti religiosi sono le regioni."».

10.0.23

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, il 2 comma è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h)"».

10.0.22

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-...

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 1 settembre 1998 n. 333 sono soppresse le lettere a) e b).

10.0.21

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-...»

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, è soppresso il comma 2».

10.0.20

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-...»

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

"1. d'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7, comma 1 nonché agli articoli 9 e 10, è punita con la reclusione da uno a due anni, applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate dal comma 1 è punita con la reclusione fino a 5 anni, applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 8 milioni a lire 20 milioni"».

10.0.19

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-...

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'allegato B, punto 2) del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è soppresso il secondo periodo».

10.0.1

SCHIFANI, PASTORE

10.0.7

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-...

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio, n. 119, recante attuazione delle direttive n° 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n° 87/20/CEE e n° 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n° 47)

1. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 119 del 27 gennaio 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 47 del 24 febbraio 1997 dopo le parole "di ricetta medica veterinaria non ripetibile", sono sopresse le seguenti: "in triplice copia».

10.0.27

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-...

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155)

1. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 dicembre 2000».

10.0.3

SCHIFANI, PASTORE

10.0.6

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-...

Il comma 3 dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128 è soppresso.

10.0.4

SCHIFANI, PASTORE

10.0.13

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-...

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 119 recante «Attuazione delle direttive n° 81/851/CEE, n° 81/852/CEE, n° 87/20/CEE e n° 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari» da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n° 47)

All'articolo 4 del decreto legislativo n. 119/92, dopo il comma 8, inserire il seguente comma: "Per apportare una o più modifiche di importanza minore (tipo I) come definite dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 541/95, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1146/98, alle autorizzazioni all'immissione in commercio, il richiedente è tenuto ad inviare al Ministero della Sanità una notifica. Trascorsi trenta giorni dall'inizio della notifica senza che vi sia comunicazione contraria da parte del Ministero della Sanità, la modifica o le modifiche notificate si intendono approvate".

10.0.5

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-...

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 119 recante «Attuazione delle direttive n° 81/851/CEE, n° 81/852/CEE, n° 87/20/CEE e n° 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari» da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n° 47)

La disposizione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, è abrogata».

10.0.9

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-...

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 119 recante «Attuazione delle direttive n° 81/851/CEE, n° 81/852/CEE, n° 87/20/CEE e n° 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari» da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n° 47)

La disposizione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, è abrogata».

Art. 19.**19.1**

PASTORE, SCHIFANI, BETTAMIO

Sopprimere l'articolo.

19.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il capoverso «c-bis» con il seguente:

«c-bis. I titoli rilasciati da uno stato membro della Comunità europea attestanti la formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo stato subordina l'esercizio della professione di maestro di sci e di guida alpina sono riconosciuti, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci della provincia di Bolzano, dalla Provincia autonoma di Bolzano medesima, secondo i principi e i criteri di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319».

19.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso «c-bis» sono aggiunte le seguenti: «ed in tali casi ove prescritto dalla legislazione regionale o provinciale anche al superamento di una prova orale».

Art. 21.**21.0.2**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. ...**

1. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito un fondo straordinario di Lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione, e cultura compresa quella musicale. Le iniziative debbono avere per oggetto o quadro di riferimento almeno tre Paesi europei membri e non membri della Unione Europea. Le iniziative, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso le organizzazioni ed organismi internazionali interessati, sono promosse dal Ministero per gli Affari Esteri.

2. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in Lire 5000 milioni per l'anno 2000 si provvede, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per gli Affari Esteri».

21.0.5

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. ...**

In attuazione dell'articolo 3, comma 2 della direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, le domande di autorizzazione alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE nella versione originaria sono unicamente quelle per le quali sia formalmente iniziata l'istruttoria prima del 14 marzo 1999».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 2000

324^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,05.***PROCEDURE INFORMATIVE****Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri sugli sviluppi della situazione in Medio Oriente e svolgimento di connessa interrogazione**

Il presidente MIGONE dà la parola al sottosegretario Serri per le sue comunicazioni e lo invita a rispondere contestualmente all'interrogazione 3-04051, presentata dai senatori Folloni, Robol e Roberto Napoli.

Il sottosegretario SERRI manifesta la grave preoccupazione del Governo per il rischio che gli scontri in corso nei territori palestinesi degenerino in una nuova guerra, che probabilmente si estenderebbe al Libano e alla Siria, scatenando anche nuove ondate di terrorismo. Benché le notizie delle ultime ore lascino sperare che tale rischio possa essere allontanato, è indiscutibile che l'ottimismo circa la possibilità di un accordo di pace, ancora vivo in molti osservatori nel mese di settembre, sia stato poi ribaltato da una rapida *escalation* di tensioni e di ritorsioni di cui non sono ancora del tutto chiari i motivi profondi.

Certamente hanno contribuito al deterioramento dei rapporti le difficoltà su temi cruciali, come il destino di Gerusalemme e quello dei rifugiati, nonché la crisi politica a Tel Aviv e l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. In tali circostanze hanno avuto facile gioco quelle fazioni che sono state sempre contrarie all'intesa di Oslo del 1993 e al processo di pace che da lì prese le mosse. È peraltro evidente che non esiste una soluzione militare per la questione mediorientale, come dimostrano anche le conclusioni del vertice del Cairo, e pertanto la soluzione negoziale resta senza alternative.

L'Italia, da sempre favorevole agli accordi di Oslo e alle successive intese, non ha certo cambiato la sua politica mediorientale per il voto di astensione sulla risoluzione presentata all'ONU dai paesi arabi, con cui si intendeva condannare il comportamento di Israele nella crisi delle ultime settimane. Tale astensione è stata infatti un invito alla moderazione rivolto a entrambe le parti, nonché un tentativo di mantenere aperto il dialogo con Israele. Questo segnale politico è stato chiarito nei giorni successivi ai governi che avevano presentato la risoluzione, i quali hanno mostrato di comprendere l'esatto significato della posizione italiana.

L'incontro di ieri tra Shimon Peres e il presidente Arafat, che aveva sollecitato tale iniziativa, dimostra la disponibilità degli israeliani e dei palestinesi a ritornare al negoziato, sia pure mediante dichiarazioni separate del primo ministro Barak e dello stesso presidente Arafat, che sono state diramate questo pomeriggio. In tali dichiarazioni si afferma tra l'altro la volontà di collaborare per ripristinare condizioni di sicurezza; si prevedono incontri tra i comandanti delle forze militari e il governo israeliano si impegna a ritirare i carri armati dalle posizioni occupate negli ultimi giorni.

Il sottosegretario Serri comunica poi che nelle prossime settimane il ministro Dini effettuerà visite nelle principali capitali del Medio Oriente, per contribuire a rilanciare il processo di pace. La cooperazione italiana ha poi disposto contributi straordinari per la popolazione palestinese, che sopporta le conseguenze più gravi degli scontri verificatisi negli ultimi tempi. Infine l'Italia ritiene che la Conferenza di Marsiglia, voluta dalla presidenza francese per rilanciare il partenariato euromediterraneo, debba essere mantenuta, nonostante le difficoltà connesse alla crisi in Medio Oriente.

Il senatore FOLLONI, pur ringraziando il Sottosegretario per le rassicurazioni circa la politica mediorientale dell'Italia, si dichiara insoddisfatto per la risposta all'interrogazione 3-04051. È infatti evidente che l'astensione sulla risoluzione di condanna della condotta di Israele è stato un messaggio sbagliato, se è vero che la Farnesina si è dovuta affrettare a smentire l'impressione, ricavata da tutti i paesi arabi, di un cambiamento della posizione italiana. Osserva poi che il processo di pace si è arenato anche per il modo in cui fu impostato ad Oslo, allorché si pensò di poter risolvere la questione palestinese con un negoziato bilaterale che escludeva i paesi arabi.

Il presidente MIGONE dichiara aperto il dibattito sulle comunicazioni del sottosegretario Serri.

Il senatore ANDREOTTI ricorda in primo luogo che la politica mediorientale dell'Italia ha sempre fatto perno sul ruolo dell'Unione europea, a cominciare dalla dichiarazione di Venezia, che nacque dall'iniziativa Colombo-Genscher. Occorre ora che i governi europei diano il massimo sostegno al processo di Oslo, in cui peraltro è opportuno coinvolgere an-

che gli altri Stati del Medio Oriente. A tal riguardo ricorda che il presidente Assad accettò di partecipare alla Conferenza di Madrid a condizione che i negoziati tra Israele e i diversi interlocutori arabi giungessero a una conclusione contemporanea.

Per quanto possa sembrare paradossale, ci si può avvicinare alla questione palestinese soltanto se essa viene calata nel contesto dei rapporti arabo-israeliani, da cui è stata arbitrariamente enucleata. Sarebbe poi prudente accantonare lo spinosissimo problema di Gerusalemme, per affrontarlo solo dopo che si sia raggiunto l'accordo sugli altri punti del contenzioso, come proponeva re Hassan del Marocco.

La possibilità di un accordo è certo condizionata dalla debolezza del governo Barak, che rischia di pagare un pesante prezzo elettorale a favore del Likud, ma gli eventi hanno dimostrato che anche Arafat non ha il pieno controllo dei territori palestinesi. La situazione determinatasi è dunque delicatissima e va gestita con estremo senso di responsabilità.

Tuttavia non si può dimenticare che nella situazione attuale i palestinesi rappresentano la parte più debole, che aspetta dalla comunità internazionale la stessa solidarietà offerta, in altri tempi, a Israele. Pertanto l'astensione sulla risoluzione presentata dai paesi arabi alle Nazioni Unite è stata un errore, dettato forse da ragioni anche personali.

La senatrice DE ZULUETA, nell'esprimere la propria soddisfazione per le recentissime dichiarazioni di Barak e Arafat, sottolinea che il primo imperativo dev'essere quello di fermare la violenza e prevenire lo scoppio di un nuovo conflitto. È però necessaria una riflessione su ciò che è successo nei territori palestinesi negli ultimi nove anni, nel corso dei quali la situazione del popolo palestinese è nettamente peggiorata, sia in termini di sicurezza che per la qualità della vita: basti pensare alle continue espropriazioni e alla distruzione di centinaia di case, spesso appartenenti a persone che non hanno altra responsabilità all'infuori di quella di essere parenti di palestinesi sospettati di fatti di violenza.

I paesi arabi invocano inutilmente un maggiore impegno dell'Unione europea nel negoziato, per riequilibrare il ruolo degli Stati Uniti; bisognerebbe però chiedersi quale sia la posizione dell'Europa sulla questione del Medio Oriente, dal momento che gli Stati membri si sono divisi nelle votazioni alle Nazioni Unite. Auspica dunque che si definisca una posizione comune dell'Unione europea, in vista della Conferenza di Marsiglia, nonché un contributo del Governo italiano per rilanciare il negoziato, anche attraverso l'elaborazione di nuove proposte.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene opportuno che il processo di pace venga inquadrato nel contesto degli equilibri mediterranei e mediorientali, basati sulla stretta alleanza tra gli Stati Uniti, Israele e la Turchia. L'Unione europea, che pure dovrebbe avere maggiori interessi degli Stati Uniti in questa area geografica, è praticamente assente soprattutto a causa dello scarso impegno dei paesi settentrionali.

Sarebbe perciò essenziale che l'Italia mantenesse uno stretto rapporto con gli altri paesi mediterranei dell'Unione, al fine di condurre una comune iniziativa capace di incidere sugli equilibri geopolitici del Medio Oriente. L'inaspettata astensione sulla risoluzione presentata dai paesi arabi all'ONU costituisce un errore grave, proprio perché ha isolato il Governo italiano dagli altri paesi mediterranei.

Il senatore BASINI considera un pericoloso fattore di complicazione la tendenza a multilateralizzare qualsiasi crisi locale, che viene così sovraccaricata di contenuti connessi agli equilibri politici mondiali e rischia di trascinarsi per decenni. Ad esempio, il problema del Medio Oriente avrebbe avuto tutt'altra evoluzione se nel 1956 le cancellerie occidentali non avessero fermato le forze armate israeliane, inducendole a rientrare nei propri confini.

In realtà la questione palestinese ha assunto le sue attuali dimensioni perché i paesi arabi confinanti hanno ammassato per decenni i profughi in prossimità dei confini con Israele, alimentando l'illusione di un rientro imminente nella terra degli avi. Si tratta però di una prospettiva del tutto irrealistica, poiché non si può imporre con le armi la convivenza a due popoli che, in larga maggioranza, la rifiutano: si sono create pertanto le premesse di una conflittualità praticamente senza fine.

Il senatore PIANETTA rileva che la situazione in Medio Oriente è tuttora esplosiva, nonostante i recentissimi progressi, e pone in risalto l'esigenza di accompagnare l'iniziativa politica con concreti aiuti per la crescita economica e civile della popolazione palestinese. Benché alcuni paesi europei già abbiano offerto un sostegno sul piano bilaterale, occorre che l'Unione europea nel suo complesso si impegni maggiormente, diventando protagonista dello sviluppo economico nei territori palestinesi.

Il presidente MIGONE osserva che il processo di pace è entrato in crisi anche perché non è stata garantita la governabilità dei territori già consegnati ai palestinesi: per rilanciare il negoziato è dunque necessario offrire precise garanzie in termini di sicurezza dei territori e di libertà di accesso, nonché condizioni idonee ad attirare investimenti esteri. In assenza di tali garanzie, prevarranno inevitabilmente le fazioni palestinesi contrarie agli accordi di Oslo e, come già avviene, ciò costituirà un formidabile alibi per chi si oppone al processo di pace anche nel campo israeliano.

In una situazione così esplosiva è stato finora possibile evitare il dilagare di un nuovo conflitto perché il mondo negli anni '90 è cambiato: non c'è più la guerra fredda, che ha sicuramente esasperato le tensioni arabo-israeliane, e vi è stata un'evoluzione anche nella comunità ebraica degli Stati Uniti. Quel che manca tuttora è la capacità dell'Europa di sviluppare una politica mediorientale unitaria. Per tale ragione è stata grave la divisione dei governi europei nella votazione alle Nazioni Unite, riguardante una risoluzione che i rappresentanti europei avrebbero dovuto cer-

care di non far mettere neppure ai voti. Poiché ciò non è avvenuto, sarebbe stata auspicabile una posizione europea unitaria e, in difetto, il Governo italiano avrebbe dovuto mantenere una posizione coerente con la sua tradizionale politica.

La decisione di astenersi costituisce perciò un evidente errore, influenzato probabilmente dall'imbarazzo per le incaute dichiarazioni attribuite all'ambasciatore Vento; ma non si può certo riequilibrare una *gaffe* diplomatica con un voto che segna una discontinuità nella politica estera italiana.

Il senatore PORCARI concorda con quanti hanno individuato i principali problemi da risolvere nella questione dei rifugiati – che finora è stata pericolosamente sottovalutata – e nello *status* della città di Gerusalemme. Quest'ultimo problema, che è di gran lunga il più difficile da affrontare, è stato forse tenuto deliberatamente in sospenso; ma bisogna chiedersi se sia possibile far progredire realmente il negoziato senza risolvere l'aspetto più delicato dell'intero contenzioso.

Il senatore MAGLIOCCHETTI concorda con il senatore Andreotti circa l'opportunità di accantonare il problema di Gerusalemme, il cui *status* può essere discusso più serenamente dopo che il tavolo sia stato sgomberato dalle altre questioni. La complessità di questo problema è evidente a chi conosca la storia della città e la sua importanza per l'ebraismo, il cristianesimo e l'Islam. È quindi ben difficile affrontare e risolvere con gli strumenti della *realpolitik* un contenzioso che ha profonde radici storico-religiose.

Si chiede poi quale convivenza sia possibile tra arabi e israeliani, fin quando il trattamento dei lavoratori palestinesi in Israele sarà improntato all'estrema durezza che chiunque si rechi in quello Stato ha modo di verificare.

Il presidente MIGONE dichiara chiuso il dibattito e dà la parola al Sottosegretario per la replica.

Il sottosegretario SERRI si sofferma anzitutto sul problema di Gerusalemme, osservando che il suo momentaneo accantonamento può essere conforme a un approccio pragmatico, ma rischia di esasperare le posizioni già molto divaricate delle due parti, finendo col fare di Gerusalemme una questione quasi ideologica. Su questo punto Barak ha compiuto un non piccolo passo in avanti, arrivando a prospettare la possibilità che Gerusalemme sia capitale di due Stati, come Roma ospita la capitale italiana e la Santa Sede.

Vi sono poi altre ipotesi, tra cui la proposta di internazionalizzare la città santa, avanzata dal Vaticano; il Governo italiano ritiene comunque che la soluzione debba essere affidata al libero consenso delle due parti. E non esprime perciò una sua preferenza tra le varie idee prospettate.

Si dichiara poi convinto che l'Unione europea debba dare un contributo ben maggiore al processo di pace, che va sostenuto anche con gli strumenti della cooperazione economica. Ricorda a tal proposito di aver già affermato l'esigenza di favorire la pace con gli aiuti allo sviluppo, con riferimento al Libano meridionale, che per molti versi è in una situazione analoga a quella dei territori palestinesi.

Per quel che riguarda infine l'astensione dell'Italia sulla risoluzione presentata dai paesi arabi, fa presente che il Governo si è assunto una responsabilità collegiale per quella decisione, che comunque non modifica la politica estera dell'Italia ma vuole essere soltanto un segnale politico per invitare i contendenti alla moderazione.

Il presidente MIGONE ringrazia il sottosegretario Serri per le sue comunicazioni e dichiara chiuso il dibattito sulle comunicazioni del Governo, nonchè esaurito lo svolgimento della connessa interrogazione.

La seduta termina alle ore 16,40.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 2000

472^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BISCARDI***indi del Presidente***OSSICINI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Carli e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario Carli risponde all'interrogazione n. 3-03936 del senatore Michele De Luca, avente ad oggetto il Museo della civiltà contadina fondato da Ettore Guatelli ad Ozzano Taro, confermando anzitutto l'importanza demo-antropologica nazionale ed internazionale del Museo e la sua vasta valenza educativa. Al riguardo, egli precisa altresì che, alla morte del suo fondatore, la raccolta è stata affidata agli eredi, che ne hanno sempre condiviso e sostenuto l'attività. La sovrintendenza per i beni artistici e storici di Parma ha inoltre collaborato attivamente alla stima della raccolta in vista della sua acquisizione pubblica, ritenendo che il suo valore sia individuabile non solo nella grande quantità di oggetti, ma anche nella loro straordinaria interpretazione. Per tale motivo, anche gli enti locali interessati si sono significativamente adoperati al fine di individuare una soluzione gestionale pubblica e concordare con il maestro Guatelli un giusto riconoscimento economico, che purtroppo non è stato definito fino a che egli era in vita. Il Ministero ha altresì tempestivamente avviato il procedimento per l'apposizione del vincolo, che è stato di recente comunicato agli eredi. La stessa sovrintendenza di Bologna ritiene infatti che il Museo sia un *unicum* inscindibile fra luogo, contenitore e contenuto.

Il senatore Michele DE LUCA si dichiara soddisfatto della risposta, paventando tuttavia che i ritardi con cui potrebbe essere apposto il vincolo possano danneggiare una raccolta dalle caratteristiche straordinarie: si tratta infatti di un Museo in cui sono conservati oggetti privi di uno specifico valore individuale, ma che acquistano un significato straordinario nel loro insieme. Auspica pertanto una sollecita acquisizione pubblica della raccolta rinnovando, anche in nome del maestro Guatelli, un accorato appello a tutti gli enti pubblici affinché collaborino in uno sforzo comune per assicurare la fruizione pubblica del Museo.

Il presidente BISCARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno. Indi, in attesa che si raggiunga il numero legale per l'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, è ripresa alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(4826) Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il presidente BISCARDI ricorda che, nella seduta del 26 ottobre scorso, la Commissione – nel concludere l'esame del provvedimento in sede referente – aveva dato mandato alla Presidenza di verificare la ricorrenza dei presupposti per richiedere il trasferimento alla sede deliberante. Al riguardo, informa che tutti i Gruppi hanno manifestato il loro consenso al trasferimento di sede, che è stato assentito dalla Presidenza del Senato. Propone pertanto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte, passando direttamente all'esame degli ordini del giorno già esaminati in sede referente.

Conviene la Commissione.

Il presidente BISCARDI avverte quindi che si passerà all'esame del seguente ordine del giorno:

0/4826/1/7

ASCIUTTI

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4826, recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari",

impegna il Governo ad includere, tra i soggetti ammissibili per la realizzazione di interventi, anche le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio».

Il sottosegretario GUERZONI conferma di accogliere l'ordine del giorno, che i presentatori non chiedono di porre in votazione.

Si passa quindi all'esame del seguente ordine del giorno:

0/4826/2/7 (nuovo testo)

LORENZI, BRIGNONE

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4826, recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari",

considerata l'importanza degli interventi edilizi atti a creare alloggi e residenze universitarie in favore del polo universitario di Cuneo di cui al comma 1 dell'articolo 2;

preso atto della situazione del decentramento in questa provincia, delle attuali realtà emergenti in qualità e quantità di corsi di laurea e numero di iscritti, della presenza di numerosi collegi studenteschi in dismissione nella stessa città universitaria di Mondovì, della logistica generale degli insediamenti e servizi, e infine delle risorse disponibili;

impegna il Governo ad intraprendere le iniziative necessarie affinché, pur nel rispetto della autonomia dell'Università degli Studi di Torino, siano monitorate e razionalmente investite, ove più necessario e remunerativo, le risorse disponibili in futuro in favore di residenze e collegi per studenti universitari nell'ambito del polo universitario della provincia di Cuneo».

Il sottosegretario GUERZONI conferma di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, limitatamente all'impegno a monitorare, nel rispetto dell'autonomia dell'Università di Torino, le risorse destinate al polo universitario della provincia di Cuneo al fine di un impiego razionale degli stanziamenti disponibili.

Si passa poi all'esame del seguente ordine del giorno:

0/4826/3/7

MARRI, BEVILACQUA, PACE

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4826, recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari",

premessò:

che gli alloggi e le residenze di cui al disegno di legge in oggetto sono prioritariamente destinati a soddisfare le esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

che una novità importante è costituita dall'ampliamento dei soggetti compartecipanti (regioni, province autonome di Trento e Bolzano, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, le università statali e non statali legalmente riconosciute, i collegi universitari legalmente riconosciuti, i consorzi universitari, le cooperative di studenti senza fini di lucro etc);

impegna il Governo a includere, tra i soggetti ammissibili per la realizzazione di interventi, anche le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio».

Il sottosegretario GUERZONI conferma di accogliere tale ordine del giorno, peraltro identico nel dispositivo al n.1, per la cui votazione i presentatori non insistono.

Si passa all'esame del seguente ordine del giorno:

0/4826/4/7

MARRI, BEVILACQUA, PACE

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4826, recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari",

premessi:

che gli alloggi e le residenze di cui al disegno di legge in oggetto sono prioritariamente destinati a soddisfare le esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzo;

che una novità importante è costituita dall'ampliamento dei soggetti compartecipanti (regioni, province autonome di Trento e Bolzano, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, le università statali e non statali legalmente riconosciute, i collegi universitari legalmente riconosciuti, i consorzi universitari, le cooperative di studenti senza fini di lucro),

impegna il Governo ad assegnare al polo universitario aretino-società consortile la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, finalizzata ad interventi per le opere di edilizia e servizi di supporto alla didattica e alla ricerca».

Il sottosegretario GUERZONI conferma di non poter accogliere tale ordine del giorno, che impegnerebbe il Governo ad assegnare al polo aretino dell'università di Siena risorse non previste dalla legge finanziaria per il 2000. Manifesta invece la piena disponibilità del Governo ad assumere le opportune iniziative qualora tali risorse fossero previste, a seguito dell'approvazione di un emendamento parlamentare, nella legge finanziaria per il 2001, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il senatore MARRI insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 4.

Dopo un breve intervento del sottosegretario GUERZONI, che ricorda come l'articolo 2 del disegno di legge in esame, nonché l'intero disegno di legge n. 4825, relativo all'università di Urbino, discendano da apposite finalizzazioni approvate dal Parlamento nel corso dell'esame della scorsa manovra finanziaria, il senatore PAPPALARDO dichiara l'astensione del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo, motivato non certo da animosità nei confronti del polo aretino, bensì dall'assenza dei presupposti normativi indispensabili per l'approvazione dell'ordine del giorno.

Indi, il presidente BISCARDI accerta la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, e pone ai voti l'ordine del giorno, che risulta approvato.

Concluso l'esame degli ordini del giorno, senza discussione, con separate votazioni, la Commissione approva i due articoli di cui consta il provvedimento, nonché il disegno di legge nel suo complesso.

(4447) MONTICONE ed altri. – Tutela del patrimonio storico della grande guerra

(4813) Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino

(4832) PALOMBO ed altri. – Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 26 ottobre scorso.

Il relatore ASCIUTTI, ad integrazione della relazione svolta nella precedente seduta, riferisce sul sopralluogo effettuato da una delegazione da lui guidata sulle Dolomiti e sull'Altopiano di Asiago il 27 e 28 ottobre, al fine di acquisire elementi informativi e indicazioni per il successivo *iter* dei disegni di legge.

Pur senza entrare nei dettagli delle visite e degli incontri effettuati – per i quali fa rinvio alla relazione da lui predisposta per la Presidenza del Senato – osserva che il sopralluogo ha consentito di verificare la grande importanza che il patrimonio storico della Prima guerra mondiale presenta, tanto sul piano nazionale quanto per le comunità locali. La delegazione – segnala il relatore – ha potuto visitare solo poche località (Cortina d'Ampezzo, il Monte Lagazuoi, Corvara e l'Altopiano di Asiago) pur nella consapevolezza che, lungo l'intero arco del fronte, sono ormai numerose le esperienze e le iniziative meritevoli di approfondimento.

Il relatore menziona quindi alcuni nodi problematici emersi negli incontri. In primo luogo il testo dovrà chiarire che la tutela riguarda non solo le postazioni e le memorie italiane, ma altresì anche quelle di parte austro-ungarica. Occorrerà poi valutare se indicare o meno espressamente le regioni cui si applica la disciplina. È stata segnalata inoltre l'opportunità che il legislatore presti attenzione, oltre che alla tutela e al restauro, anche alle modalità per la successiva gestione dei beni recuperati o restaurati. Taluno ha suggerito poi di imporre vincoli *ex lege* su intere categorie di beni, come le fortezze, anche se l'ipotesi appare per più versi problematica. È emerso il tema – particolarmente avvertito a livello locale – della raccolta e delle collezioni private dei cosiddetti «reperti», su cui il legislatore dovrà intervenire con cautela. Un altro tema su cui riflettere è dato dalla configurazione – regionale oppure nazionale – degli organi scientifici e di coordinamento. In conclusione il relatore, affermata la grande utilità del sopralluogo, ribadisce che la legge statale dovrà avere finalità essenzialmente di sostegno e promozione, senza imporre vincoli o legami dall'alto.

Si apre il dibattito.

Il senatore MARRI rileva che dal sopralluogo, molto interessante e costruttivo, è emerso il crescente interesse per i luoghi storici ove si è combattuta la Prima guerra mondiale, tanto sotto il profilo turistico quanto sotto il profilo storico e didattico. Tale fenomeno, se da un lato è indubbiamente positivo, dall'altro aggrava i pericoli di deterioramento di quel patrimonio, anche ad opera di chi raccoglie i «reperti». Occorre quindi giungere alla elaborazione di un testo normativo che agevoli i restauri e la realizzazione di musei all'aperto, anche mediante l'erogazione di sostanziosi contributi, dal momento che le risorse messe in campo finora – specialmente da parte degli enti locali e dell'Unione Europea – sono chiaramente inadeguate rispetto alla dimensione del problema. Per quanto riguarda le collezioni private, la legge dovrà valorizzare e favorire la conoscenza specialmente delle fonti documentali ed archivistiche, mentre per i «reperti» l'oratore è favorevole all'introduzione di un divieto di raccolta.

Infine segnala che la legge dovrebbe agevolare le associazioni di volontariato che effettuano lavori in un ambiente indubbiamente difficile come è quello alpino, prevedendo apposite norme e un obbligo di assicurazione.

Il senatore BRIGNONE ringrazia il collega Monticone per avere suggerito il sopralluogo, rilevatosi particolarmente proficuo al fine della redazione di un testo unificato soddisfacente. In tale prospettiva, segnala che, ove il legislatore volesse dettare una tutela non limitata al fronte dei combattimenti, ma estesa al patrimonio storico e architettonico delle opere fortificate connesse alle vicende della Prima guerra mondiale, non dovrebbe porre limiti geografici al campo di applicazione della legge, dal momento che anche sulle Alpi occidentali furono edificate opere militari legate a

quel quadro storico; si riserva quindi di presentare proposte emendative o ordini del giorno al riguardo. Dal sopralluogo è poi emersa, a suo avviso, l'opportunità di disciplinare la fruizione pubblica dei luoghi storici in discussione nelle varie forme possibili, quali visite guidate o percorsi didattici.

Preso quindi atto positivamente della comprensibile rivendicazione avanzata dalle amministrazioni locali di svolgere un ruolo attivo nella tutela e nella valorizzazione e ferma restando l'opportunità di dar vita a una rete di convenzioni fra istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere, l'oratore rileva comunque l'opportunità che le varie iniziative non siano lasciate a sé; occorre quindi un indirizzo di governo, anche al fine di assicurare un impiego ottimale delle non molte risorse disponibili. Un approccio organico, anche in una prospettiva pluriennale, consentirà del resto di contemperare le richieste delle varie amministrazioni. Giudica poi contraddittorio vietare la raccolta dei reperti, mentre esistono tante collezioni private da non sanzionare; più opportuno appare semmai promuovere e rafforzare i piccoli musei già esistenti, nella consapevolezza che molti degli oggetti considerati sono privi di valore intrinseco ed hanno interesse solo esemplificativo. Conclude ribadendo l'esigenza di coordinare le iniziative e tenere altresì conto del ruolo delle Forze Armate, secondo un principio di sussidiarietà ma evitando un approccio episodico a un tema di così ampio respiro.

Il senatore MONTICONE ringrazia il Presidente della Commissione e il vicepresidente Asciutti per aver consentito lo svolgimento di un sopralluogo, risultato davvero utile. Circa la natura e gli obiettivi dei testi in esame, egli osserva che il fine da perseguire – lungi dal voler esaltare un doloroso passato – è quello di approfondire la conoscenza e lo studio di una vicenda storica di grande rilievo, ricordando che almeno dagli anni Settanta la Prima guerra mondiale è oggetto a livello internazionale di studi storici secondo una prospettiva profondamente rinnovata.

Nel concordare pienamente con l'opportunità di giungere alla redazione di un testo unificato, egli suggerisce di assumere nel contempo gli opportuni contatti con l'omologa Commissione della Camera dei deputati, così da assicurare il più celere *iter*.

Segnala quindi l'importanza di quei centri studi che, operando sul territorio – cita quelli di Belluno e Rovereto – producono studi di grande qualità scientifica ed interesse per la storia della società italiana, affrontando le vicende della Prima guerra mondiale secondo un'ottica non più limitata solo alle vicende belliche.

Rileva poi la grande sensibilità manifestata dalle Forze Armate – con particolare riguardo alle Truppe Alpine – nel senso di svolgere un ruolo non di mero supporto, ma di protagonisti nell'opera di tutela.

Dopo aver manifestato perplessità per una disciplina legislativa che si affidi a misure vincolistiche, conclude dicendosi convinto dell'opportunità di valorizzare il ruolo delle autonomie locali nella gestione del patrimonio

storico della Prima guerra mondiale, ma altresì della necessità di una istanza centrale di coordinamento e valutazione scientifica.

Il relatore ASCIUTTI avverte di aver organizzato per mercoledì prossimo una audizione informale del consigliere di Stato Severini quale esperto della materia e invita i componenti della Commissione a prendervi parte. Infine avverte che predisporrà per la prossima seduta un testo unificato, che proporrà alla Commissione di adottare quale testo base.

Il presidente OSSICINI, preso atto che il rappresentante del Governo replicherà successivamente, segnala che gli archivi privati dovranno essere valorizzati, eventualmente stimolando i proprietari a mettere a disposizione copie dei documenti e certo non ricorrendo a misure di stampo punitivo; indi rinvia il seguito della discussione congiunta.

(4751) FISICHELLA ed altri. – Interventi a sostegno dell'attività del teatro dell'Opera di Roma

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 25 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente OSSICINI – il relatore Monticone aveva illustrato il provvedimento in titolo.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, replica il sottosegretario CARLI, rimarcando come il disegno di legge si presenti suscettibile di approfondimento, almeno in ordine al suo profilo finanziario. Il Governo si riserva pertanto di condurre ulteriori valutazioni in merito al provvedimento.

Il PRESIDENTE rammenta che da parte della 5^a Commissione è già stato formulato il prescritto parere, che è favorevole con talune indicazioni in ordine alla copertura finanziaria.

Dopo breve dibattito, la Commissione conviene sulla proposta del senatore MARRI di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 7 novembre, alle ore 20.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 2000

407^a Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e Vita.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1138) Disciplina del sistema delle comunicazioni

(945) Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo

(1277) SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione

(1384) SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)

(1911) BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639

(3122) SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione

(3143) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione

(3305) TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento

(3572) SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»

(3694) Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori

(3948) *MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva*

(4437) *CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*

– e voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 ottobre scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che l'articolo 1 del testo adottato dal comitato ristretto per il disegno di legge n. 1138 era stato accantonato. Prima di invitare i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti a tale articolo invita il senatore Castelli a ritirare i seguenti emendamenti: 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.29, 1.32, 1.37, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.54, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.102, 1.105, 1.106, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.127, 1.128, 1.129.

Il senatore CASTELLI accoglie l'invito del Presidente al ritiro degli emendamenti sopra ricordati e rinuncia all'illustrazione di tutti gli altri emendamenti da lui presentati all'articolo 1.

Il senatore BALDINI, rinunciando ad illustrarli, fa propri gli emendamenti 1.28 e 1.33.

Il presidente PETRUCCIOLI, in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2 di identico contenuto. Dello stesso avviso si dichiara il sottosegretario VITA.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono respinti. Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del governo è quindi respinto l'emendamento 1.3.

Sull'emendamento 1.4 il PRESIDENTE propone la seguente riformulazione: «Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: 'ed in particolare dei principi di libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica sanciti dagli articoli 21 e 41 della Costituzione stessa».

Il senatore CASTELLI accetta la riformulazione proposta dal relatore sulla quale esprime parere favorevole anche il RAPPRESENTANTE del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 nel testo riformulato è approvato.

Il senatore CASTELLI, su invito del PRESIDENTE, ritira gli emendamenti 1.15, 1.17 e 1.18.

Sull'emendamento 1.19 esprimono parere contrario tanto il RELATORE quanto il RAPPRESENTANTE del Governo. Posto ai voti l'emendamento è respinto.

Il senatore SEMENZATO illustra quindi l'emendamento 1.25.

Il RELATORE invita il presentatore a ritirarlo.

Il senatore SEMENZATO ritira l'emendamento che viene fatto proprio dal senatore CASTELLI.

Il PRESIDENTE propone pertanto la seguente riformulazione dell'emendamento: «Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: "e) sui principi di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione"».

Il senatore CASTELLI dichiara di accogliere la riformulazione avanzata dal Relatore sulla quale esprime parere favorevole anche il sottosegretario VITA. L'emendamento 1.25, nel testo riformulato, posto ai voti, è quindi approvato.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza dei presentatori l'emendamento 1.26.

Su invito del RELATORE, il senatore VERALDI ritira gli emendamenti 1.27 e 1.34, il senatore BALDINI ritira gli emendamenti 1.28 e 1.33 il senatore CASTELLI ritira gli emendamenti 1.30 e 1.31.

Con il parere favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, l'emendamento 1.35, posto ai voti, è approvato mentre, con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, posto ai voti è respinto l'emendamento 1.36.

Su invito del RELATORE, il senatore CASTELLI ritira gli emendamenti 1.38 e 1.44.

Il senatore SEMENZATO illustra l'emendamento 1.52.

Il RELATORE si rimette alle valutazioni del Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VITA si dichiara favorevole all'emendamento purché sia accolta la seguente riformulazione: «Al comma 2, alla fine della

lettera d) aggiungere le seguenti parole: "nonché sulla non discriminazione nell'accesso alle reti di comunicazione"».

Il senatore SEMENZATO dichiara di accogliere la modifica avanzata dal Rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.52 nel nuovo testo è approvato.

Su invito del RELATORE, il senatore CASTELLI ritira gli emendamenti 1.53, 1.55, 1.65, 1.72 e 1.73.

Il senatore FALOMI ritira quindi l'emendamento 1.71.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 1.83.

Il sottosegretario VITA propone di riformulare l'emendamento nel modo seguente: «Al comma 4, dopo la parola "terrestri", aggiungere le seguenti: "in tecnica analogica"».

Il senatore CASTELLI dichiara di accogliere la proposta del Rappresentante del Governo.

Posto ai voti nel testo riformulato, l'emendamento 1.83 è accolto.

Il sottosegretario VITA ritira l'emendamento 1.88-*bis*.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 1.89, 1.90, 1.91 e 1.92.

Il senatore ZANOLETTI fa proprio l'emendamento 1.97 che, posto ai voti, previo parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, è respinto.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza del presentatore gli emendamenti 1.98 e 1.100.

Su invito del RELATORE, i senatori BORNACIN e CASTELLI ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.99 e 1.101.

Il sottosegretario VITA illustra l'emendamento 1.102-*bis*.

Con il voto contrario dei senatori CASTELLI e GUBERT e il voto favorevole del senatore FALOMI, posto ai voti, l'emendamento è approvato.

Il senatore CASTELLI ritira quindi gli emendamenti 1.103 e 1.107.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 1.108.

Il senatore BALDINI fa propri e ritira gli emendamenti 1.118, 1.119. Ritira quindi anche l'emendamento 1.120, di cui è firmatario.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 1.130.

Il PRESIDENTE pone infine ai voti l'articolo 1 nel testo modificato che risulta approvato.

Il senatore SEMENZATO illustra gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Sia il RELATORE che il RAPPRESENTANTE del Governo invitano il senatore Semenzato a ritirare i due emendamenti per approfondire la materia in essi trattata.

Il senatore SEMENZATO accoglie l'invito e ritira i due emendamenti in questione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani, 3 novembre 2000, alle ore 9 per l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 4853 di conversione in legge del decreto legge n. 266 del 2000 concernente disposizioni urgenti in materia di contributi alle imprese del settore dell'editoria per le spedizioni postali, e in sede consultiva su atti del Governo, per l'esame dello schema di decreto interministeriale concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1841 dello stato di previsione della spesa del Ministro dei trasporti ai fini della corresponsione dei contributi dello Stato a Enti operanti nel settore della navigazione marittima e aerea per l'anno finanziario 2000.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

TESTO ADOTTATO DAL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1138

Art. 1.

(Principi generali)

1. Il sistema delle comunicazioni è di preminente interesse generale ed è disciplinato, in attuazione delle norme di diritto internazionale e dell'Unione europea, nel rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione.

2. Il sistema delle comunicazioni è fondato:

- a) sulla tutela dei diritti della persona e sulla libertà di esprimere le diverse opinioni politiche, sociali, culturali e religiose;
- b) sulla tutela degli utenti;
- c) *sulla presenza del servizio pubblico;*
- d) sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori.

3. La disciplina del sistema delle comunicazioni tiene conto del processo di convergenza tecnologica tra il settore delle telecomunicazioni e quello radiotelevisivo, considerando congiuntamente l'assetto delle reti di diffusione e i servizi erogati. Le regioni e le province autonome promuovono appositi programmi di sviluppo finalizzati all'integrazione nel territorio dei diversi operatori della comunicazione e, al fine della tutela dell'ambiente e del territorio, possono disporre agevolazioni a favore delle emittenti locali per la copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti realizzati in conformità ai piani di assegnazione.

4. L'esercizio dell'attività radiotelevisiva mediante l'uso di frequenze terrestri è subordinato al rilascio:

- a) di concessione, per l'emittenza televisiva nazionale;
- b) di licenza, per l'emittenza radiofonica privata nazionale e per l'emittenza radiotelevisiva locale;
- c) di autorizzazione, per l'emittenza radiotelevisiva non profit in ambito locale.

La concessione, la licenza e l'autorizzazione radiotelevisive comprendono l'installazione e l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni. La durata delle concessioni, licenze o autorizzazioni è di sei anni.

5. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi del diritto comunitario che intendono diffondere programmi radiotelevisivi via cavo

o da satellite sul territorio nazionale sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», sulla base dei regolamenti previsti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. Le emittenti televisive estere sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi del diritto comunitario, ed in particolare dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, sono tenute al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico residente nel territorio della Repubblica.

7. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse eventualmente acquisiti su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la società da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, in modo tale da privare una parte importante del pubblico residente in tale Stato della possibilità di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile, secondo le modalità previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Art. 2.

(Emittenza televisiva in ambito nazionale)

1. Le emittenti televisive nazionali possono, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate in concessione, trasmettere messaggi e dati finalizzati a fornire servizi all'utenza, senza inclusione di pubblicità o di informazioni commerciali in qualsiasi forma diffuse.

2. I concessionari televisivi nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse. Le modalità di utilizzazione dell'archivio della concessionaria pubblica sono regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 8. Le modalità di utilizzazione degli archivi dei concessionari privati sono regolate da apposita convenzione tra i concessionari stessi e il Ministero per i beni e le attività culturali. Gli archivi sono organizzati secondo standard tecnici e informatici che consentono l'interoperabilità con il Museo dell'audiovisivo istituito nell'ambito della Discoteca di Stato.

Art. 3.

(Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 31 luglio 1997, n. 249, per la concessionaria del servizio

pubblico radiotelevisivo e fatto salvo l'articolo 8, comma 7, della presente legge, al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi o radiofonici numerici su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione radiotelevisiva in tecnica analogica possono, mediante la costituzione di consorzi per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi, di norma con riferimento allo stesso bacino oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione, essere abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale su frequenze terrestri secondo criteri stabiliti dall'Autorità.

2. Le concessioni, le licenze o le autorizzazioni per trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale su frequenze terrestri e le autorizzazioni ai consorzi di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni sulla base dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze, della presente legge, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e di un apposito Regolamento, adottato dall'Autorità con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione degli standard tecnici di trasmissione nel rispetto degli indirizzi europei, sentito il parere del Ministero delle comunicazioni;

b) previsione di norme relative ai consorzi per la gestione comune degli impianti, nell'osservanza dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione, e all'individuazione delle responsabilità nella diffusione dei programmi.

3. Il comma 24 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente: «Il canone di concessione o il contributo per il servizio di radiodiffusione digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di cinque anni, se televisiva, per un periodo di dieci anni, se radiofonica».

4. Le trasmissioni su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale, entro l'anno 2006 se televisive, entro l'anno 2008 se radiofoniche. A tal fine l'Autorità adegua e predispone i piani di assegnazione delle frequenze. Il presente comma non si applica alle trasmissioni radiofoniche esclusivamente irradiate in ambito provinciale o sub-provinciale.

5. In ambito locale, il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito Regolamento adottato dall'Autorità, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai seguenti servizi: MMDS (micro-wave multipoint distribution systems), MVDS (multipoint video distribution systems), LVDS (local video distribution systems), LMDS (local multipoint distribution systems). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

6. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni adotta» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità adotta».

7. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, delle norme urbanistiche ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 5, sentita l'Autorità e le Province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. Le licenze di cui al comma 5 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

9. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le innovazioni che hanno per oggetto opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice.

10. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per la regolamentazione della web-TV.

11. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle comunicazioni definisce un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

Art. 4.

(Emissione radiofonica nazionale)

1. La licenza radiofonica in ambito nazionale deve consentire di irradiare il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per

cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera f), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. I concessionari per la radiodiffusione televisiva non possono essere titolari di licenza per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale.

3. La licenza di cui al comma 1 può essere rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con patrimonio netto non inferiore a trecento milioni, che impieghino non meno di dieci dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 determina gli impegni assunti dalla emittente, il numero minimo di ore di trasmissione giornaliera, gli obblighi di trasmettere notiziari e altre produzioni di contenuto informativo.

4. Le licenze disciplinate dal presente articolo non possono essere rilasciate alle società richiedenti nel caso che gli amministratori o i rappresentanti legali abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

5. I requisiti di cui al comma 3 possono essere realizzati anche attraverso fusioni o incorporazioni, in società di capitali o cooperative, di imprese radiofoniche legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122.

6. Le emittenti radiofoniche nazionali devono trasmettere le medesime produzioni contemporaneamente su tutto il territorio servito, fatte salve le trasmissioni articolate in ambito territoriale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e l'eccezione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), e comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255.

Art. 5.

(Emittenza locale)

1. La licenza per la radiodiffusione rilasciata in base al Regolamento di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, consente l'esercizio di:

- a) emittenti radiotelevisive locali aventi scopi commerciali;
- b) emittenti radiotelevisive locali con obblighi di informazione.

2. La licenza televisiva in ambito locale consente di irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al Nord e cinque regioni al Centro e al Sud, purché le regioni siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i 15 milioni di abitanti.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 13, della legge 30 aprile 1998, n. 122, alle emittenti televisive locali che irradiano i programmi in più di una regione si applicano gli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.

4. La licenza radiofonica in ambito locale consente di irradiare il segnale fino ad un massimo di quindici province purché esse siano limitrofe e comprese al massimo nell'ambito di quattro regioni. La popolazione complessivamente servita con la licenza di cui al presente comma non può superare i 12 milioni di abitanti.

5. Ciascun soggetto può essere destinatario di non più di due licenze radiotelevisive locali, a condizione che le stesse siano riferite al medesimo ambito territoriale. In tale ambito ciascun soggetto può essere titolare di due licenze radiofoniche o televisive locali, ovvero di una licenza radiofonica e di una licenza televisiva, entrambe locali.

6. Un soggetto che sia titolare in ambito nazionale di licenza per la radiodiffusione sonora o di concessione televisiva non può essere titolare di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.

7. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 4 alla titolarità di concessione, licenza o autorizzazione è equiparato il controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

8. La licenza di cui al comma 1, lettera a), può essere rilasciata a società di persone, di capitali o cooperative. In ogni caso le società debbono essere costituite in Italia o in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo e devono comprovare l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale con almeno tre lavoratori se emittente televisiva e due lavoratori se emittente radiofonica. Per lavoratori si intendono anche gli amministratori, i dipendenti o i soci delle cooperative, delle società in nome collettivo o in accomandita semplice che prestano attività lavorativa nell'impresa.

9. La licenza di cui al comma 1, lettera b), può essere rilasciata a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 8 che si impegnano, all'atto di presentazione della domanda, a trasmettere, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 22.00 se emittente televisiva e tra le ore 7.00 e le ore 20.00 se emittente radiofonica, per almeno cinque giorni alla settimana o in alternativa per 120 giorni a semestre, programmi di informazione per non meno di sessanta minuti al giorno se emittente televisiva e centoventi minuti al giorno se emittente radiofonica. Tali programmi devono essere autoprodotti, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e comprendere telegiornali e radiogiornali e riguardare temi e argomenti di interesse locale per almeno la metà dei tempi di trasmissione suindicati.

10. Le licenze disciplinate dal presente articolo non possono essere rilasciate alle società richiedenti nel caso in cui le persone fisiche che, in base alle norme del codice civile, possono operare con potere di amministratore o di rappresentante legale abbiano riportato condanna irrevoca-

bile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

11. I requisiti previsti dal presente articolo possono essere realizzati anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali o società di persone di imprese rispettivamente radiofoniche o televisive presenti nello stesso ambito locale, legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modificazioni. Ai nuovi soggetti derivanti dalle operazioni di fusione o di incorporazione, in sede di valutazione comparativa delle domande viene attribuita una maggiorazione del cinque per cento del punteggio complessivamente conseguito.

12. I requisiti previsti per il rilascio delle licenze disciplinate dal presente articolo e delle autorizzazioni disciplinate dall'articolo 6, devono essere posseduti dal momento di inoltro della domanda e permanere per tutta la durata della licenza o dell'autorizzazione. In sede di prima applicazione i richiedenti potranno completare l'adeguamento della propria natura giuridica fino al momento del rilascio della licenza o autorizzazione.

13. Nel periodo di durata della licenza, è ammessa, per una sola volta e non oltre il secondo anno di vigenza della licenza stessa, la modifica della tipologia di emittente e, fermi restando i limiti di cui ai commi 2, 4, 5 e 6, è consentito il trasferimento di interesse emittenti, di rami d'azienda e di impianti secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, commi 13 e 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 e dall'articolo 3, comma 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

14. È consentita alle emittenti radiotelevisive locali la trasmissione di programmi informativi differenziati sul territorio per il quale è rilasciata la licenza, per non oltre un quinto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza. A tal fine è consentito alle emittenti di diffondere i propri programmi anche attraverso più impianti di messa in onda. La licenza è titolo per l'utilizzazione, su base di non interferenza, dei collegamenti di telecomunicazioni a tal fine necessari.

15. I concessionari televisivi nazionali non possono, direttamente o indirettamente, fornire produzioni a titolari di licenza o di autorizzazione in ambito locale, ad eccezione delle autoproduzioni audiovisive. L'Autorità può consentire deroghe al divieto di cui al presente comma per un periodo transitorio al fine di favorire lo sviluppo del sistema radiotelevisivo locale.

16. L'Autorità, le regioni o le province autonome adottano misure atte a favorire la costituzione di consorzi tra soggetti operanti in ambito locale nello stesso bacino, anche al fine di unificare fasi di realizzazione delle produzioni o costituire società di servizio comuni. Le fusioni o le incorporazioni societarie di soggetti operanti in ambito locale avvengono in regime di esenzione fiscale.

Art. 6.

(Emittenza radiotelevisiva non profit)

1. L'esercizio di emittenti radiotelevisive in ambito locale che non esercitano l'attività a scopo di lucro, non trasmettono pubblicità, salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 9 e 10, e si avvalgono di donazioni e sponsorizzazioni è consentito previa autorizzazione. Tali emittenti non sono tenute al pagamento di canoni o contributi e ad esse è riservata una quota fino al venticinque per cento delle frequenze destinate all'emittenza radiotelevisiva in ambito locale. L'esercizio di emittenti radiofoniche nazionali che non esercitano l'attività a scopo di lucro, non trasmettono pubblicità e si avvalgono di donazioni è soggetto a licenza. Tali emittenti sono tenute al pagamento di un contributo in misura ridotta determinato con provvedimento dell'Autorità. L'Autorità definisce nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze i limiti minimi di copertura di tali emittenti radiofoniche nazionali, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 4, comma 6.

2. L'autorizzazione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale di cui al presente articolo consente di irradiare di norma il segnale in ambito regionale, se televisiva, in ambito provinciale, se radiofonica.

3. La licenza o l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata esclusivamente a fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche, sociali e religiose, nonché a società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione a carattere culturale, etnico, politico, sociale o religioso e il cui statuto contenga le clausole di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La licenza o l'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata esclusivamente per la diffusione di produzioni culturali, etniche, politiche, sociali o religiose. Ai fini del rilascio della licenza o dell'autorizzazione si applica l'articolo 4, comma 4.

4. L'esercizio di emittenti radiofoniche locali i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali radiofonici di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute è consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti radiofoniche che trasmettono nelle lingue delle stesse

minoranze è consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati al comma 3.

5. I soggetti che ottengono la licenza o l'autorizzazione ai sensi del presente articolo possono stipulare convenzioni di servizio con enti a carattere culturale, etnico, politico, sociale o religioso, a seconda della particolare istanza di cui tali soggetti sono portatori. Tali soggetti possono, altresì, stipulare convenzioni di servizio con enti locali aventi sede nel territorio ove avviene l'irradiazione. Eventuali atti di liberalità a favore dei titolari di licenza o di autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo sono fiscalmente deducibili.

6. Sono consentiti, per i soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo, i trasferimenti di intere emittenti, di rami d'azienda e di impianti secondo la disciplina richiamata dall'articolo 5, comma 13. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo non può essere trasformata in licenza.

7. Le emittenti titolari di autorizzazione o di licenza ai sensi del presente articolo non possono trasmettere sponsorizzazioni che non siano coerenti con le particolari istanze che caratterizzano le emittenti stesse.

8. Le emittenti radiotelevisive non profit durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate possono trasmettere informazioni all'utenza, limitatamente alle particolari istanze che le caratterizzano ovvero alla trasmissione di notiziari.

Art. 7

(Diffusioni radiotelevisive interconnesse)

1. Le emittenti radiotelevisive locali, sulla base di una preventiva intesa contrattuale o attraverso la costituzione di un consorzio, possono essere autorizzate dal Ministero delle comunicazioni ad interconnettere i propri impianti al fine di diffondere le medesime trasmissioni per una durata massima giornaliera non eccedente le otto ore. L'interconnessione è consentita solo tra emittenti appartenenti alla medesima tipologia, come definita rispettivamente dall'articolo 5, comma 1, lettera a), dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e dall'articolo 6, comma 1.

2. Fermo restando il limite complessivo di otto ore di durata giornaliera, ciascuna interconnessione non può avere durata inferiore a centoventi minuti sia per le emittenti televisive sia per le emittenti radiofoniche. Sono esclusi dai limiti di cui al presente comma i programmi informativi.

3. La domanda di autorizzazione per la trasmissione in contemporanea del medesimo programma si considera accolta se non venga comunicato il diniego entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda stessa. Ferma restando la durata massima giornaliera prevista dal comma 1 è consentita la variazione dell'orario di interconnessione da parte dei soggetti già autorizzati, previa comunicazione all'Autorità da inoltrare con un preavviso di almeno quindici giorni. Per le trasmissioni informative, per

eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili, la comunicazione di variazione dell'orario di interconnessione può essere inoltrata entro ventiquattro ore dall'avvenuta trasmissione.

4. Le trasmissioni diffuse in interconnessione sono precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura secondo le modalità stabilite con Regolamento dall'Autorità. Le emittenti autorizzate alle diffusioni interconnesse sono tenute a trasmettere anche il marchio o la denominazione identificativi dell'emittente locale.

5. Le emittenti locali autorizzate alle diffusioni interconnesse non possono assumere un marchio o una denominazione identificativi che richiami in tutto o in parte il marchio o la denominazione di altra emittente interconnessa. Le trasmissioni diffuse in interconnessione devono, inoltre, essere identificate attraverso un marchio o una denominazione completamente autonomi rispetto a quelli delle emittenti interconnesse.

6. Le emittenti radiotelevisive locali che diffondono programmi in interconnessione, sono comunque tenute al rispetto degli obblighi di informazione assunti ai sensi dell'articolo 5.

7. Il presente articolo si applica anche alle emittenti che, pur non trasmettendo in interconnessione strutturale, diffondono comunque programmi comuni nell'arco della programmazione giornaliera.

Art. 8.

(Servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è svolto secondo criteri di completezza e imparzialità e si caratterizza per un'offerta globale di interesse generale che tiene conto delle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, anche rappresentando l'immagine e la realtà del Paese oltre i confini nazionali e valorizzando la produzione culturale italiana ed europea. Il contenuto e le modalità di svolgimento sono definiti e regolati da una convenzione aggiornata ogni cinque anni, da un annesso contratto di servizio di durata triennale, nonché dalle convenzioni specifiche stipulate con le competenti amministrazioni dello Stato. Il Ministero delle comunicazioni vigila sull'assolvimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla Rai-Radiotelevisione italiana società per azioni, considerata azienda di interesse pubblico nel settore delle comunicazioni. Tale società espleta le proprie attività secondo il modello organizzativo della holding e ha per oggetto principale lo svolgimento di ogni attività nei settori radiotelevisivo, della produzione audiovisiva, della multimedialità e delle telecomunicazioni. La medesima società assicura la trasparenza circa l'utilizzo delle risorse attraverso opportune forme di distinzione organizzativa, contabile o societaria tra le attività finanziate da canone e le attività finanziate dal mercato, fermo restando l'obbligo di mantenere il controllo, ai sensi

dell'articolo 2359 primo e secondo comma del codice civile, su tutte le società da essa eventualmente costituite e aventi ad oggetto la diffusione di programmi su frequenze terrestri, salvo quanto previsto dal comma 7 e ferma restando l'unitarietà del servizio pubblico. L'organizzazione delle attività di servizio pubblico da parte della società concessionaria è definita dagli organi di gestione della stessa società sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. La concessionaria fornisce un'informazione semestrale sulle attività di servizio pubblico svolte.

3. La concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, ha durata ventennale.

4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni è emanato un Regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, contenente le disposizioni necessarie all'attuazione del riordino della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., così come previsto nel presente articolo, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) istituzione di una fondazione con personalità giuridica privata con i seguenti fini:

garantire l'interesse generale all'esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo;

promuovere l'accesso alle nuove tecnologie della comunicazione anche da parte dei settori sociali economicamente svantaggiati;

contribuire allo sviluppo dell'industria nazionale della comunicazione;

assicurare la gestione della partecipazione alla società di cui al comma 2 secondo criteri di efficienza e di valorizzazione economica del patrimonio;

b) destinazione delle utilità derivanti alla fondazione dalla partecipazione alla società holding alle spese gestionali, alla costituzione di un fondo di riserva finalizzato alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale, alla realizzazione di iniziative della concessionaria pubblica correlate alle finalità di cui alla lettera a);

c) inserimento nello statuto della fondazione, che deve essere approvato dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero del tesoro sentite le competenti Commissioni parlamentari, di una clausola che preveda un consiglio di amministrazione di cinque membri, nominati dai Presidenti di Camera e Senato. I membri del consiglio durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati. Alla sostituzione di membri del consiglio cessati dalla carica si provvede con la medesima procedura prevista per la nomina;

d) conferimento delle azioni di proprietà IRI nella fondazione e previsione del regime finanziario e fiscale necessario al trasferimento delle stesse azioni e alla costituzione del patrimonio della fondazione.

5. Il Regolamento è sottoposto al parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso il predetto termine il Governo potrà, comunque, deliberare.

6. La fondazione amministra in piena indipendenza la società denominata Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. La fondazione è titolare della maggioranza del capitale sociale della Rai, che ha forma di holding.

7. Alla rete televisiva realizzata dal servizio pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, che può irradiare trasmissioni articolate in ambito territoriale, possono essere destinati finanziamenti delle regioni e delle province autonome e una quota di risorse derivanti dal canone di abbonamento in una misura stabilita secondo i criteri definiti nel piano di ristrutturazione, di norma non inferiore alla metà degli introiti complessivi da canone.

8. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può costituire ai fini dell'introduzione del servizio di trasmissione radiotelevisiva digitale terrestre una società con altri soggetti destinatari di licenze televisive e radiofoniche in ambito locale per la realizzazione e la gestione dei relativi impianti. Al fine di sviluppare il settore della televisione digitale e la produzione audiovisiva italiana ed europea, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può partecipare direttamente o tramite società controllata a società di gestione di una piattaforma per la diffusione digitale di programmi televisivi e servizi, a condizione di contribuire direttamente o indirettamente all'attività di tale piattaforma con canali televisivi la cui programmazione sia, per almeno il 50 per cento, di produzione italiana o europea.

9. Nella provincia di Bolzano, oltre al servizio pubblico svolto dalla concessionaria di cui al presente articolo, riveste carattere di servizio pubblico l'attività radiotelevisiva svolta dall'Azienda Provinciale Radiotelevisiva.

Art. 9.

(Divieto di posizioni dominanti nell'ambito del sistema delle comunicazioni, trasferimenti di proprietà, diritto di voto)

1. Ferme restando le disposizioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, è fatto divieto di essere titolare:

a) di una concessione per radiodiffusione televisiva via etere terrestre in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il sedici per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;

b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva via etere terrestre in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese edi-

trici di quotidiani la cui tiratura superi l'otto per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia.

2. È fatto divieto ai soggetti che detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e delle telecomunicazioni di raccogliere proventi tali da configurare una posizione dominante, sommando i ricavi dei due settori. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, assicura l'effettiva concorrenzialità degli stessi mercati e definisce le risorse totali derivanti dai settori radiotelevisivi e di telecomunicazioni in ambito nazionale, ai fini dell'applicazione del divieto di cui al presente comma.

3. L'Autorità autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote delle società titolari di emittenti radiotelevisive da chiunque effettuata quando essa comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al dieci per cento del loro capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto o quote, ovvero al tre per cento per le società con azioni quotate in borsa, e, indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione comporta il controllo delle società medesime. L'Autorità, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione all'acquisto, rilascia o nega l'autorizzazione. Se il suddetto termine scade senza che l'Autorità abbia provveduto o abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'autorizzazione si intende rilasciata. Nel caso in cui l'Autorità abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli elementi richiesti, che devono essere trasmessi entro il termine perentorio stabilito dalla stessa Autorità.

4. L'autorizzazione prevista dal comma 3 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene, direttamente o attraverso un rapporto di controllo, una partecipazione superiore al dieci per cento del capitale di una società di cui al medesimo comma, rappresentata da azioni aventi diritto di voto o quote o che, comunque, compori il controllo dell'operatore stesso.

5. L'Autorità rilascia l'autorizzazione quando sia accertato il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla presente legge.

6. Chiunque partecipa al capitale societario in misura pari o superiore allo 0,5 per cento di una concessionaria televisiva nazionale, ovvero al dieci per cento di una emittente radiofonica nazionale o locale ovvero di una emittente televisiva locale, ne dà comunicazione all'Autorità. L'Autorità può richiedere agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale delle società concessionarie l'indicazione dei soggetti controllati.

7. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che regoli o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una società titolare di concessione, di licenza o di autorizzazione o in una società che la controlla, e che non sia limitato alla mera consultazione, deve essere comunicato all'Autorità dai partecipanti ovvero dai legali rappresentati della

società partecipanti all'accordo entro cinque giorni dalla conclusione dello stesso. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da realizzare una situazione vietata, l'Autorità sospende il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso.

8. L'Autorità, con Regolamento, detta disposizioni attuative del presente articolo, determina presupposti, modalità e termini delle richieste di autorizzazione e delle comunicazioni di cui ai commi da 3 a 7 e individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando il diritto di voto spetti o sia attribuito ad un soggetto diverso dal socio.

9. L'Autorità, al fine di verificare il rispetto delle previsioni di cui ai commi da 3 a 7, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

10. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione appartenenti a terzi, comunicano all'Autorità, se questa lo richiede, le generalità dei fiducianti. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a società ed enti stranieri. L'Autorità informa la CONSOB delle richieste che interessino società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.

11. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali le autorizzazioni previste nel presente articolo non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere altresì esercitato per le azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dalla legge.

12. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 11, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dall'Autorità entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate al fine della regolare costituzione dell'assemblea.

13. Le azioni o quote possedute da un soggetto che non abbia richiesto l'autorizzazione o che non l'abbia ottenuta devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'Autorità. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta dell'Autorità, ordina la vendita delle azioni o delle quote.

14. Le azioni e le quote delle società titolari di emittenti radiotelevisive devono essere intestate a persone fisiche ovvero a società purché nelle stesse siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni o le quote. Ai fini dell'applicazione del presente comma le società con azioni quotate in borsa, che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di società titolari di emittenti radio-televisive, sono equiparate alle persone fisiche.

15. Ai fini del presente articolo, per capitale della società si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni aventi diritto di voto o quote. Agli stessi fini, la partecipazione è determinata senza tenere conto delle

azioni prive del diritto di voto. Ai fini dell'individuazione delle posizioni dominanti vietate dalla presente legge si applica l'articolo 2, comma 16, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

16. Ai fini del presente articolo, una società si considera controllata nei casi previsti dall'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 10.

(Diritto di cronaca, produzioni di informazione, diritto di rettifica e comunicati di organi pubblici)

1. Ai titolari di concessioni, di licenze o di autorizzazioni radiotelevisive, anche via cavo e da satellite, e agli organi di informazione è garantito il diritto di cronaca, secondo le modalità stabilite con Regolamento dall'Autorità, in occasione di manifestazioni di interesse generale inerenti al bacino servito, svolte in luogo pubblico. La richiesta di accesso alla manifestazione deve essere comunicata agli organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno quarantotto ore prima dell'evento. L'accesso ai soli fini dell'esercizio del diritto di cronaca è gratuito ed è limitato agli operatori incaricati della realizzazione di una produzione di informazione. Ai soggetti di cui al presente comma è permessa la cronaca in ogni modo effettuata dell'avvenimento per una durata complessiva di tre minuti.

2. Ai telegiornali, ai giornali radio e all'editoria elettronica si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

3. Chiunque si ritenga leso nei propri interessi, morali o materiali, da trasmissioni o produzioni contenenti affermazioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al titolare dell'emittente radiotelevisiva, ovvero alle persone delegate al controllo delle trasmissioni o produzioni, che sia diffusa apposita rettifica, salvo che il contenuto della stessa possa dar luogo a responsabilità penale.

4. La rettifica di cui al comma 3 è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con rilievo identici a quelli della produzione che ha dato la notizia. Trascorso il termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può presentare richiesta all'Autorità, la quale ordina tempi e modi della rettifica.

5. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente radiotelevisiva privata o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrano le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dell'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la Presidenza del Consiglio dei ministri può chiedere ai concessionari televisivi e ai titolari di licenza radiofonica nazionale la diffusione di messaggi di utilità sociale. L'Autorità determina le modalità di trasmissione di tali messaggi. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome e gli altri enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica utilità, possono chiedere alle emittenti radiotelevisive la diffusione gratuita e immediata di brevi comunicati.

Art. 11.

(Tutela dei minori)

1. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi che possano ledere tale diritto o che, comunque, contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su discriminazioni di razza, sesso, religione o nazionalità.

2. Il Governo è delegato a emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto una disciplina organica della tutela dei minori in tutti i mezzi della comunicazione, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) riconoscimento del diritto prevalente di cui al comma 1, anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificamente dedicate ai minori;

b) previsione di una specifica disciplina per la pubblicità dedicata ai minori;

c) individuazione delle modalità tecniche di protezione o, comunque, idonee a identificare programmi o servizi che necessitano di particolari cautele;

d) divieto di trasmissione su frequenze terrestri di film vietati ai minori di anni diciotto;

e) criteri di trasmissione su frequenze terrestri di film vietati ai minori di anni quattordici;

f) conferimento all'Autorità delle competenze in materia di controllo e regolamentazione secondaria;

g) definizione delle procedure di controllo e sanzionatorie.

Art. 12.

(Programmazione speciale dedicata ai portatori di handicap)

1. Le emittenti televisive devono trasmettere speciali programmi dedicati ai portatori di handicap, nonché quote di programmazione fruibili da

persone portatrici di handicap sensoriali, anche mediante l'utilizzo del televideo, del telesoftware e di altre modalità tecnologiche. A tal fine il Ministero delle comunicazioni d'intesa con il Ministero per la solidarietà sociale definisce con Regolamento le iniziative a cui sono obbligate le emittenti televisive. Almeno una edizione dei telegiornali diffusi nell'arco della stessa giornata dalle emittenti nazionali deve essere fruibile anche dai portatori di handicap sensoriali.

Art. 13.

(Principi generali sulla pubblicità radiotelevisiva e le televendite, modalità di diffusione)

1. Per pubblicità televisiva si intende ogni forma di messaggio trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di una attività commerciale, industriale, artigiana o di libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni. Rientrano in questa definizione gli spot, gli spot di televendita, le telepromozioni e ogni forma simile di promozione commerciale.

2. Per televendita si intendono le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.

3. Sono vietate la pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite che propongano o evocino rappresentazioni discriminatorie, o comunque offensive, delle differenze di sesso, di razza, di nazionalità, di convinzioni religiose e politiche, o inducano comportamenti pericolosi per la salute, la sicurezza, l'ambiente, arrechino pregiudizio ai minori o attentino alla dignità umana. Si applicano alle televendite e alle radiovendite le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, concernente l'applicazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

4. La pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite devono essere riconoscibili come tali e distinguersi con mezzi ottici o acustici di facile percezione. A tal fine la trasmissione della pubblicità e delle radiotelevendite deve essere preceduta da un apposito annuncio che ne renda chiara la distinzione dal resto della produzione e seguita da altro annuncio di ripresa della produzione stessa. I messaggi pubblicitari non possono, comunque, utilizzare lo stesso contesto scenico delle produzioni né essere presentati da conduttori di telegiornali o rubriche di attualità.

5. La pubblicità radiotelevisiva e le radiotelevendite non devono utilizzare messaggi cifrati, tecniche subliminali o che modifichino il volume audio della diffusione. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è abrogato.

6. È vietata la pubblicità radiotelevisiva e le radiotelelendite di prodotti a base di tabacco, di medicinali e di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.

7. La pubblicità clandestina è vietata. Per pubblicità clandestina si intende la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in una produzione, anche mediante effetti speciali, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera in ogni caso intenzionale una presentazione quando è fatta dietro pagamento o altro compenso.

8. Le clausole che obbligano le emittenti radiotelevisive a diffondere produzioni diverse o aggiuntive rispetto ai messaggi pubblicitari sono nulle.

9. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il venti per cento delle somme stanziare a bilancio e destinate alla comunicazione e alla promozione delle proprie attività e iniziative. La ripartizione di tali somme tra le singole emittenti deve avvenire senza discriminazione. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono gli obblighi previsti dal presente comma sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Sono abrogati gli articoli 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni e 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

10. A decorrere dalla data di rilascio delle licenze radiofoniche nazionali, delle licenze radiotelevisive locali con obblighi di informazione, e delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, ai soggetti titolari dei predetti provvedimenti è riservata in via esclusiva la pubblicità dello Stato e degli enti pubblici disciplinata dal comma 9 e l'accesso alle provvidenze e agli incentivi, anche già previsti da precedenti disposizioni di legge. Il presente comma si applica alle stesse emittenti radiotelevisive locali anche nel caso di diffusioni interconnesse.

11. All'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole «ed alle emittenti di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «, alle emittenti radiotelevisive non profit e ai consorzi dalle medesime costituiti».

Art. 14.

(Pubblicità radiotelevisiva, televendite e radiovendite)

1. I messaggi pubblicitari di ogni tipo diffusi dai concessionari privati nazionali non possono eccedere il quindici per cento dell'orario giornaliero di programmazione e il diciotto per cento di ogni ora. Il limite di affollamento orario è elevato del due per cento qualora la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte delle concessionarie nazionali private consista anche in telepromozioni o in altre forme similari di promozione commerciale, fermi per gli spot i limiti orari di cui sopra. L'orario giornaliero di programmazione di cui al presente comma per le emittenti televisive nazionali è quello compreso tra le ore 7 e le ore 24.

2. I messaggi pubblicitari di ogni tipo diffusi dalle emittenti radiofoniche nazionali non possono eccedere il diciotto per cento di ogni ora di programmazione. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al due per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.

3. I messaggi pubblicitari di ogni tipo diffusi dalle emittenti locali non possono eccedere il venti per cento dell'orario giornaliero di programmazione e il venti per cento di ogni ora. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al due per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.

4. I messaggi pubblicitari di ogni tipo diffusi da ciascuno dei canali televisivi o radiofonici della concessionaria del servizio pubblico non possono eccedere il cinque e mezzo per cento dell'orario giornaliero di programmazione, cumulabile sulle prime due reti, e il dodici per cento di ogni ora. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al due per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva. La stessa concessionaria non può effettuare telepromozioni, né ogni forma simile di promozione commerciale. L'orario giornaliero di programmazione di cui al presente comma per le emittenti televisive nazionali è quello compreso tra le ore 7 e le ore 24.

5. I messaggi pubblicitari di sostegno alla lettura, di promozione della diffusione del libro e delle opere cinematografiche italiane e dell'Unione europea non sono considerati ai fini del rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario di cui al presente articolo.

6. Le emittenti locali, le cui trasmissioni sono destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, in uno o più Stati membri dell'Unione europea, possono diffondere pubblicità, televendite e radiovendite entro il limite giornaliero del trentacinque per cento, fermi restando i limiti stabiliti dal comma 3 per la pubblicità. Le emittenti radiofoniche locali possono trasmettere messaggi pubblicitari differenziati nelle diverse aree di servizio che compongono il bacino oggetto di licenza per non più della metà del tempo complessivo giornaliero dedicato alla pubblicità.

7. Durante la diffusione dei programmi interconnessi i messaggi pubblicitari di ogni tipo non possono eccedere il venti per cento di ogni ora. Nell'ambito di tale limite la quota destinata alla pubblicità locale non può essere superiore al cinquanta per cento.

8. I programmi per bambini, compresi i programmi contenitore, di durata netta inferiore o pari a sessanta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità, dalla televendita o dalla telepromozione. Sono abrogate le disposizioni della legge 30 aprile 1998, n. 122, incompatibili con il presente comma.

9. All'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le parole: «durata programmata» sono sostituite dalle seguenti: «durata netta».

10. Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122, in materia di pubblicità televisiva.

11. L'Autorità, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni degli articoli 2 e 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122, effettua il monitoraggio delle trasmissioni televisive in via continuativa e sistematica, avvalendosi anche di appositi strumenti informatici e può, a tal fine, imporre alle emittenti l'inserimento di appositi segnali coincidenti con le interruzioni pubblicitarie.

12. L'Autorità vigila sull'osservanza delle norme previste dall'articolo 13 e dal presente articolo e informa il Parlamento sulle misure a tal fine adottate nell'ambito della relazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 12 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 15.

(Registro dei programmi)

1. Le emittenti radiotelesive private devono tenere un registro, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Autorità, su cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o specificazione della loro autoproduzione.

2. Le emittenti radiotelesive private sono, altresì, tenute a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.

Art. 16.

(Norme urbanistiche)

1. Il rilascio della concessione, della licenza e dell'autorizzazione radiotelesiva equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche in variante agli strumenti urbanistici ove occorra, fatte salve le competenze in materia delle province autonome di Trento e di Bolzano, e determina l'indifferibilità e l'urgenza per le opere connesse, dando titolo a richiedere alle auto-

rità competenti le necessarie autorizzazioni per l'installazione degli impianti nelle località indicate dai piani di assegnazione.

2. I comuni, ricevuta la domanda di autorizzazione edilizia, ai sensi della legge 25 marzo 1982, n. 94, dalle emittenti radiotelevisive private o dalla concessionaria pubblica, provvedono, ove occorra, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione per l'installazione degli impianti, se non già di proprietà degli stessi richiedenti, che viene a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni.

Art. 17.

(Protezione delle radiocomunicazioni del volo, dei servizi di polizia e degli altri servizi pubblici)

1. I titolari di concessioni, di licenze e di autorizzazioni radiotelevisive sono soggetti alle norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110. Tali disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alla protezione delle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia e agli altri servizi pubblici essenziali.

Art. 18.

(Delega al Governo per la riforma del Codice postale e delle telecomunicazioni)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) indicazione delle attribuzioni del Ministero delle comunicazioni, a seguito delle intervenute innovazioni normative nei settori di competenza;

b) conformità alle disposizioni introdotte nella materia dalla legge e conformità alle disposizioni contenute nei provvedimenti di recepimento delle normative dell'Unione europea, anche inserendo le norme di legge attuative delle direttive comunitarie in materia;

c) modalità di adeguamento in rapporto all'evoluzione tecnologica;

d) tutela dei consumatori;

e) garanzia e sviluppo del servizio universale postale e delle telecomunicazioni;

f) aggiornamento della disciplina del regime giuridico in materia postale e di telecomunicazioni anche in base ai principi delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 31 dicembre 1996, n. 675 e 15 marzo 1997, n. 59;

g) definizione dei rapporti con le regioni e gli altri enti locali nel settore delle telecomunicazioni, tenendo conto dei principi costituzionali di decentramento e di valorizzazione delle autonomie locali;

h) definizione delle regole di condotta dei soggetti operanti nei mercati delle telecomunicazioni e delle poste, sia nei rapporti fra loro, sia nei rapporti con l'utenza, ispirando tali regole ai principi della concorrenza, alla parità di trattamento verso gli utenti ed al perseguimento della migliore qualità dei servizi, compatibilmente con le attuali conoscenze tecniche;

i) riforma della normativa postale tenendo conto della disciplina di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante l'istituzione dell'Ente poste italiane, in particolare conformando la normativa sulle funzioni e sulle responsabilità in materia postale alla nuova organizzazione privatistica dell'ente gestore;

l) disciplina dei rapporti con le Autorità, con le organizzazioni internazionali e comunitarie e con le amministrazioni e gli enti esteri nei settori di competenza, in funzione della più efficace presenza dell'Italia nelle sedi dei predetti organismi esteri e della chiarezza dei ruoli e delle responsabilità di ciascun soggetto interessato;

m) disciplina della responsabilità dei gestori dei servizi e delle forme degli indennizzi e dei risarcimenti, tenendo anche conto delle sentenze della Corte costituzionale in materia;

n) riordino degli illeciti amministrativi e delle conseguenti sanzioni, nelle materie delle poste e delle telecomunicazioni, alla luce della normativa generale tendente alla relativa depenalizzazione;

o) riordino della materia della obbligatorietà del trasporto degli effetti postali, per garantire l'economicità del servizio, anche attraverso sinergie con i soggetti che esercitano servizi di pubblico trasporto;

p) disciplina delle servitù e delle limitazioni nei settori postali e delle telecomunicazioni, contemperando le esigenze urbanistiche e sanitarie con quelle del necessario espletamento dei servizi;

q) aggiornamento e revisione della disciplina sui servizi telegrammi e telex, per adeguarli alle necessità delle utenze civili, industriali, commerciali e pubbliche, tenendo anche conto delle normative dell'Unione europea in materia;

r) raccolta e sistemazione nel testo unico delle norme vigenti nel settore delle comunicazioni.

Art. 19.

(Sanzioni penali e amministrative)

1. Agli effetti della legge penale, si intendono commessi col mezzo della stampa anche i reati commessi col mezzo della diffusione radiotelevisiva e dell'editoria elettronica. Salva la responsabilità dell'autore della produzione o della diffusione e fuori dei casi di concorso nel reato, i rappresentanti legali delle società titolari di emittenti radiotelevisive o le persone da essi delegate al controllo della diffusione, ovvero i direttori dei telegiornali o dei giornali radio che, per colpa, omettono di esercitare sul contenuto delle produzioni o delle diffusioni il controllo necessario ad impedire che col mezzo della diffusione radiotelevisiva siano commessi reati, sono puniti, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo. La competenza per territorio per il reato di diffamazione commesso col mezzo della diffusione radiotelevisiva è determinata dal luogo in cui la persona offesa ha la residenza o la sede.

2. Chiunque installa o esercita impianti o reti di radiodiffusione, ovvero esercita attività radiotelevisiva in assenza della prescritta concessione, licenza o autorizzazione è punito con la pena prevista dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che non ottemperino agli ordini e alle diffide impartiti dall'Autorità in caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge, degli articoli 2 e 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e delle disposizioni contenute negli atti di concessione, licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva privata sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da lire un milione a lire cento milioni per le emittenti radiotelevisive locali o radiofoniche nazionali;

b) da lire venti milioni a lire cinquecento milioni per le emittenti televisive nazionali.

4. Indipendentemente dall'azione penale, nei casi previsti dal comma 3, se la violazione è di particolare gravità o reiterata, nonché in caso di inosservanza degli impegni assunti con la domanda di concessione, licenza o autorizzazione, l'Autorità, nel rispetto del principio del contraddittorio, propone al Ministero delle comunicazioni la sospensione dell'efficacia della concessione, della licenza o dell'autorizzazione per un periodo non inferiore ad un mese ovvero la revoca delle stesse. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «cinquecento milioni» sono inserite le seguenti: «e da lire un milione a lire cento milioni se emittenti radiotelevisive locali o radiofoniche nazionali».

Art. 20.

(Canoni e contributi)

1. L'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale è soggetto al pagamento di un canone annuo determinato dall'Autorità anche sulla base del fatturato. L'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora è soggetto al pagamento di un contributo determinato dall'Autorità in relazione al fatturato, all'ambito territoriale entro il quale è irradiato il segnale e alla popolazione servita. L'Autorità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta il Regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Fino all'adozione del predetto Regolamento continuano ad applicarsi i canoni radiotelevisivi fissati dall'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone o del contributo è causa di sospensione della concessione o della licenza, fatto salvo il potere di revoca in caso di persistente inadempimento.

**EMENDAMENTI AL TESTO ADOTTATO
DAL COMITATO RISTRETTO
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1138**

Art. 1.

1.1

CASTELLI

Sopprimere l'articolo.

1.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

1.3

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

1.4

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il sistema delle comunicazioni è fondato sulla necessità di garantire il rispetto dei principi di libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica sanciti dagli articoli 21 e 41 della Costituzione».

1.5

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge disciplina il sistema delle comunicazioni in conformità con le norme dell'Unione europea».

1.6

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il sistema delle comunicazioni è caratterizzato dai principi di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione. Esso si conforma alle norme di diritto internazionale e dell'Unione europea, garantendo il rispetto delle libertà e dei diritti sanciti dalla Costituzione».

1.7

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo la parola: «comunicazioni» aggiungere le seguenti: «realizzato con qualsiasi mezzo tecnico».

1.8

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «è di preminente interesse generale ed».

1.9

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di diritto internazionale e».

1.10

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Unione europea», aggiungere le seguenti: «per la realizzazione del progresso economico e sociale dei Paesi appartenenti, mediante un'azione comune».

1.11

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «nel rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione».

1.12

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «dei diritti e delle libertà garantiti dalla» con le seguenti: «degli articoli 21 e 41 della».

1.13

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «dei diritti e delle libertà garantiti dalla» con le seguenti: «degli articoli 2, 3, 21 e 41 della Costituzione».

1.14

CASTELLI

Al comma 1, aggiungere in fine: «considerando che gli obiettivi della Comunità economica europea stabiliti nel trattato istitutivo, comprendono un'unione sempre più stretta tra i popoli europei e più stretti rapporti tra gli Stati appartenenti alla Comunità».

1.15

CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

1.16

CASTELLI

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Considerato che gli Stati membri della Comunità europea devono tendere alla eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata.».

1.17

CASTELLI

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.18

CASTELLI

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

1.19

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) sulla libertà di manifestazione del pensiero».*

1.20

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sulle libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica;».

1.21

CASTELLI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «di esprimere le diverse opinioni politiche, sociali, culturali e religiose» con le parole: «di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica».

1.22

CASTELLI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «di esprimere le diverse opinioni politiche, sociali, culturali e religiose» con le parole: «di manifestazione del pensiero».

1.23

CASTELLI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «sulla tutela dei diritti della persona e».

1.24

CASTELLI

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «tutela» aggiungere le seguenti: «e la salvaguardia».

1.25

SEMENZATO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «della persona e» inserire le seguenti: «, in ciascuna sua componente, sul pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione,».

1.26

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «sulla libertà» aggiungere le seguenti: «e la garanzia attiva di poter».

1.27

MONTICONE, VERALDI, ERROI, LO CURZIO, RESCAGLIO, MONTAGNINO

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le parole: «e sul rispetto di esse».

1.28

BOSI

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le parole: «e sul rispetto di esse».

1.29

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) sulla tutela dell'informazione democratica e sociale».*

1.30

CASTELLI

Al comma 2, sopprimere le lettere b), c) e d).

1.31

CASTELLI

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

1.32

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sulla garanzia del rispetto della normativa vigente in materia di tutela degli utenti e dei consumatori;».

1.33

BOSI

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «tutela degli utenti», con le altre: «tutela dei cittadini utenti».

1.34

MONTICONE, VERALDI, ERROI, LO CURZIO, RESCAGLIO, MONTAGNINO

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «tutela degli utenti», con le altre: «tutela dei cittadini utenti».

1.35

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «utenti», aggiungere la seguente: «ed in particolare dei minori».

1.36

CASTELLI

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) sulla tutela delle minoranze».

1.37

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) sulla tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori».

1.38

CASTELLI

Al comma 2, sopprimere le lettere c) e d).

1.39

CASTELLI

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «sulla» inserire la parola: «equilibrata».

1.40

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «del servizio pubblico» con le seguenti: «di un servizio pubblico democratico ed imparziale».

1.41

CASTELLI

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «pubblico», aggiungere le seguenti: «caratterizzato dall'assenza di pubblicità».

1.42

CASTELLI

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «pubblico», inserire le seguenti: «e delle imprese private di comunicazione».

1.43

CASTELLI

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «pubblico», inserire le seguenti: «, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione».

1.44

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) sulla tutela del diritto all'informazione».*

1.45

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) sul rispetto della normativa vigente in materia di concorrenza».*

1.46

CASTELLI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e pluralità».

1.47

CASTELLI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «e pluralità dei soggetti operatori» con le parole: «tra le imprese di comunicazione».

1.48

CASTELLI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «dei soggetti operatori» con le parole: «delle imprese operanti nel settore della comunicazione».

1.49

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) sulla tutela della libertà di informazione e di pensiero».*

1.50

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) sulla valorizzazione delle vocazioni geografiche e culturali.».*

1.51

CASTELLI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) sull'assenza di condizionamento e lottizzazione politica».

1.52

SEMENZATO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) sul libero accesso degli utenti ad internet e alle reti di comunicazione telematica».

1.53

CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

1.54

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La presente legge è finalizzata a promuovere lo sviluppo della multimedialità e dei processi di convergenza nel settore delle comunicazioni. A tal fine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento ed al Governo una relazione sullo sviluppo delle tecnologie nelle comunicazioni, indicando le misure idonee a favorire tale sviluppo a livello nazionale e locale».

1.55

CASTELLI

Al comma 3, sopprimere il primo periodo, dalle parole: «La disciplina» fino alle parole: «servizi erogati».

1.56

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «tiene conto del» con le parole: «promuove il».

1.57

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «del processo di convergenza tecnologica tra il settore delle telecomunicazioni e quello radiotelevisivo» con le parole: «dello sviluppo della multimedialità e dell'interattività».

1.58

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «del processo di convergenza tecnologica tra il settore delle telecomunicazioni e quello radiotelevisivo» con le parole: «dello sviluppo della multimedialità».

1.59

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «del processo di convergenza tecnologica tra il» con le parole: «dello sviluppo del».

1.60

CASTELLI

Al comma 3, prima della parola: «considerando» inserire la parola: «anche».

1.61

CASTELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «Considerando congiuntamente l'assetto delle reti di diffusione e i servizi erogati».

1.62

CASTELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «congiuntamente l'assetto delle reti di diffusione e».

1.63

CASTELLI

Al comma 3, sopprimere la parola: «congiuntamente».

1.64

CASTELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e i servizi erogati».

1.65

CASTELLI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo, dalle parole: «Le regioni» fino alle parole: «di assegnazione».

1.66

CASTELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «promuovono appositi programmi di sviluppo finalizzati all'integrazione nel territorio dei diversi operatori della comunicazione e».

1.67

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «promuovono appositi programmi di sviluppo finalizzati all'integrazione nel territorio dei diversi operatori della comunicazione» *con le parole:* «possono avviare iniziative finalizzate ad agevolare le imprese operanti nel settore».

1.68

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «promuovono appositi programmi di sviluppo finalizzati all'integrazione nel territorio dei diversi operatori della comunicazione» *con le parole:* «possono avviare iniziative finalizzate ad agevolare le imprese di comunicazione operanti sul territorio».

1.69

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «promuovono appositi programmi di sviluppo finalizzati all'integrazione nel territorio dei diversi operatori della comunicazione» *con le parole:* «predispongono programmi finalizzati ad agevolare le imprese di comunicazione operanti sul territorio».

1.70

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «promuovono appositi programmi di sviluppo finalizzati all'integrazione nel territorio dei diversi operatori della comunicazione» *con le parole:* «possono stipulare con le imprese di comunicazione operanti sul territorio contratti di programma volti ad agevolare l'installazione e la gestione di nuovi impianti e l'adeguamento di quelli esistenti alle nuove tecnologie».

1.71

FALOMI, ROGNONI, BESSO CORDERO, VEDOVATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «e gestione».

1.72

CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

1.73

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'esercizio dell'attività radiotelevisiva mediante l'uso di frequenze terrestri è subordinato al rilascio di autorizzazione, licenza o concessione, sulla base delle deliberazioni a tal fine adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero delle comunicazioni.».

1.74

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'esercizio dell'attività radiotelevisiva mediante l'uso di frequenze terrestri è subordinato al rilascio di autorizzazione, licenza o concessione, sulla base delle deliberazioni a tal fine adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con il Ministero delle comunicazioni.».

1.75

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'esercizio dell'attività radiotelevisiva mediante l'uso di frequenze terrestri è subordinato al rilascio di autorizzazione, licenza o concessione, sulla base delle deliberazioni a tal fine adottate dall'Autorità per

le garanzie nelle comunicazioni con regolamento da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

1.76

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'esercizio dell'attività radiotelevisiva mediante l'uso di frequenze terrestri è subordinato al rilascio di autorizzazione, licenza o concessione, sulla base delle deliberazioni a tal fine adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con regolamento da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero delle comunicazioni.».

1.77

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le lettere a), b) e c) con le parole: «di concessione, licenza o autorizzazione, sulla base delle deliberazioni assunte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in considerazione dell'evoluzione delle tecnologie e dell'eventuale accrescimento del numero di frequenze disponibili.».

1.79

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le lettere a), b) e c) con le parole: «di concessione, licenza o autorizzazione, sulla base delle deliberazioni assunte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero delle comunicazioni, anche in considerazione dell'evoluzione delle tecnologie e dell'eventuale accrescimento del numero di frequenze disponibili.».

1.80

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le lettere a), b) e c) con le parole: «di concessione, licenza o autorizzazione, sulla base delle deliberazioni assunte dal-

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero delle comunicazioni, anche in considerazione dell'evoluzione delle tecnologie e dell'eventuale accrescimento del numero di frequenze disponibili, con regolamento da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.81

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le lettere a), b) e c) con le parole: «di concessione, licenza o autorizzazione, sulla base delle deliberazioni assunte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche in considerazione dell'evoluzione delle tecnologie e dell'eventuale accrescimento del numero di frequenze disponibili, con regolamento da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.82

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le lettere a), b) e c) con le parole: «di concessione, licenza o autorizzazione, sulla base delle deliberazioni assunte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero delle comunicazioni, anche in considerazione dell'evoluzione delle tecnologie e dell'eventuale accrescimento del numero di frequenze disponibili, con regolamento da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.83

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le lettere a), b) e c) con le parole: «di concessione, licenza o autorizzazione, sulla base delle deliberazioni assunte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero delle comunicazioni, anche in considerazione dell'evoluzione delle tecnologie e dell'eventuale accrescimento del numero di frequenze disponibili, con regolamento da adottarsi entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.84

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) di concessione o di licenza, per l'emittenza radiotelevisiva;».

1.85

CASTELLI

Al comma 4, lettera a), dopo la parola: «concessione» aggiungere le seguenti: «licenza o autorizzazione».

1.86

CASTELLI

Al comma 4, lettera a), dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «che trasmette in tecnica analogica».

1.87

CASTELLI

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «locale» con le seguenti: «che trasmette in tecnica digitale».

1.88

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «in ambito locale».

1.88-bis

IL GOVERNO

Al comma 4, sopprimere il secondo e terzo periodo.

1.89

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 4, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «quindici».

1.90

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 4, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «quindici».

1.91

DIANA Lino

Al comma 4, sostituire la parola: «sei» con la parola: «quindici».

1.92

CASTELLI

Al comma 4, sostituire la parola: «sei» con la parola: «quindici».

1.93

CASTELLI

Al comma 4, sostituire la parola: «sei» con la parola: «dodici».

1.94

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «dieci anni».

1.95

CASTELLI

Al comma 4, sostituire la parola: «sei» con la parola: «dieci».

1.96

CASTELLI

Al comma 4, sostituire la parola: «sei» con la parola: «nove».

1.97

BOSI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorità, con proprio regolamento stabilisce gli obblighi che il richiedente il rilascio di concessione, licenza o autorizzazione, anche se via cavo o satellitare, deve impegnarsi nella domanda a rispettare e quelli che un disciplinare alle stesse allegato deve indicare.».

1.98

CIMMINO

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Fino alla data di adozione delle trasmissioni televisive esclusivamente in tecnica numerica, e comunque per un periodo non superiore a 6 anni, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 27 agosto n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, che sono stati esclusi dalle concessioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, possono proseguire l'esercizio degli impianti di radiodiffusione te-

levisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni con gli obblighi e i diritti previsti per i concessionari».

1.99

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo:

«Eventuali controversie sull'uso delle frequenze di trasmissioni e nei rapporti interni tra concessionari, licenziatari e autorizzati non danno luogo a supremazia di posizione giuridica degli uni sugli altri».

1.100

CIMMINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'installazione e l'esercizio degli impianti radiotelevisivi digitali mediante l'uso di frequenze terrestri e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni, può costituire oggetto di concessione separata, di durata di dieci anni, da rilasciarsi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, di seguito denominata "Autorità", sulla base della presente legge, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dei piani di assegnazione delle frequenze e dei regolamenti adottati dall'Autorità stessa».

1.101

CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

1.102

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «sottoposte alla giurisdizione ai sensi del diritto comunitario».

1.102-bis

IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole: «dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità"» con le seguenti: «dal Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato "Ministero"».

1.103

CASTELLI

Sopprimere il comma 6.

1.105

CASTELLI

Al comma 6, sopprimere le parole: «del diritto comunitario, ed in particolare».

1.106

CASTELLI

Al comma 6, sopprimere le parole: «destinate al pubblico residente nel territorio della Repubblica».

1.107

CASTELLI

Sopprimere il comma 7.

1.108

CASTELLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L’Autorità predispone annualmente l’elenco degli eventi di rilievo nazionale per i quali deve comunque essere consentita la trasmissione radiotelevisiva in chiaro sul territorio nazionale».

1.109

CASTELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «sottoposte alla giurisdizione italaiana» con la parola: «radiotelevisiva».

1.110

CASTELLI

Al comma 7, sopprimere la parola: «eventualmente».

1.111

CASTELLI

Al comma 7, sopprimere le parole: «, nel rispetto del diritto comunitario vigente,».

1.112

CASTELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «di particolare importanza per la società» con le seguenti: «di rilievo nazionale».

1.113

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, sostituire la parola: «importanza» con la seguente: «rilevanza».

1.114

CASTELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo» con le seguenti: «dalla Commissione dell'Unione europea».

1.115

CASTELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo» con le seguenti: «dal Governo, sentito il parere dell'Autorità e delle competenti Commissioni parlamentari».

1.116

CASTELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo» con le seguenti: «dall'Autorità, sentito il parere del Governo e delle competenti Commissioni parlamentari».

1.117

CASTELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo» con le seguenti: «dall'Autorità, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

1.118

CASTELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo» con le seguenti: «dall'Autoretà per le garanzie nelle comunicazioni».

1.119

LO CURZIO

Al comma 7, sostituire le parole: «da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo» con le seguenti: «dall'Autoretà per le garanzie nelle comunicazioni».

1.120

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 7, sostituire le parole: «da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo» con le seguenti: «dall'Autoretà per le garanzie nelle comunicazioni».

1.121

CASTELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo» con le seguenti: «dall'Autoretà».

1.122

CASTELLI

Al comma 7, sopprimere le parole da: «in modo tale» fino a: «delle Comunità europee».

1.123

CASTELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «una parte importante» con le seguenti: «la totalità».

1.124

CASTELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «una parte importante» con le seguenti: «più dei quattro quinti».

1.125

CASTELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «una parte importante» con le seguenti: «più dei tre quarti».

1.126

CASTELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «su di un canale liberamente accessibile» con le seguenti: «in chiaro».

1.127

CASTELLI

Al comma 7, sopprimere le parole: «per ogni singolo evento».

1.128

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, dopo le parole: «tali eventi», inserire le seguenti: «in diretta o in differita».

1.129

CASTELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «di tale Stato» con le seguenti: «dell'Unione europea».

1.130

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Per canale liberamente accessibile si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive.».

1.0.1

SEMENZATO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sostituire ogni volta le parole: «Tribunale amministrativo regionale del Lazio» *con le seguenti:* «Tribunale amministrativo regionale della Campania».

1.0.2

SEMENZATO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10) della legge 31 luglio 1997, n. 249, sostituire le parole: «e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili» *con le seguenti:* «e stabilisce le misure risarcitorie per i soggetti danneggiati e le sanzioni amministrative pecuniarie da lire cinquanta a lire cinquecento milioni con l'obbligo di darne notizia nelle reti interessate».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 2000

494^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,20.**Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Morese.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario MORESE risponde all'interrogazione n. 3-03994, osservando preliminarmente che in essa si sollecita l'attenzione sulla legge di riordino del settore termale recentemente approvata dalle Camere che prevede, tra l'altro, il trasferimento, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni, degli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS ai comuni. L'Istituto interessato sulla questione, ha reso noto, relativamente agli aspetti evidenziati nell'atto ispettivo, di avere agito sulla base della legislazione vigente ovvero in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'INPS gestisce gli stabilimenti termali tramite società per azioni appositamente costituite. Sulla base di tale previsione l'Istituto ha costituito, il 14 luglio dello scorso anno, la GE.TI S.p.A., per una gestione degli stabilimenti in argomento con criteri di efficienza ed economicità, prevedendo, nel contempo, la cessione gratuita agli enti locali interessati di una quota di capitale sociale non superiore complessivamente al 3 per cento.

Il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, sulla base della citata legge n. 412, che prevede l'apertura del capitale della S.p.A. a privati, ha conferito alla società predetta l'usufrutto novennale degli stabilimenti termali. Successivamente, dopo l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 4651, di riordino del settore, è stato sospeso, in attesa di chiari-

menti circa la portata della norma di trasferimento, il prolungamento, da nove a venticinque anni, della durata del diritto di usufrutto degli stabilimenti, in favore della suddetta società.

In particolare, l'INPS ha interpellato il Governo per chiedere chiarimenti su alcuni punti della recente legge di riordino del settore termale ritenuti non chiari: in primo luogo, si è chiesto se il trasferimento riguarda solo la proprietà o anche la gestione degli stabilimenti; in secondo luogo, è stata sottolineata l'assenza di previsioni circa la copertura finanziaria dell'operazione di trasferimento, che ha comportato una perdita patrimoniale per l'Ente. Inoltre, l'INPS ha rilevato la non pertinenza del riferimento all'articolo 22 della legge n. 59 del 1997, che disciplina il trasferimento di funzioni dello Stato e di beni appartenenti all'EAGAT alle regioni, province e comuni, senza alcun riferimento al trasferimento di beni dell'INPS. Lo stesso istituto parla di contraddizione tra la disposizione in questione e il citato articolo 15 della legge n. 412 del 1991, sulla gestione degli stabilimenti termali dell'INPS tramite apposite società.

Le richieste di precisazioni da parte dell'INPS sono state rivolte alla Presidenza del Consiglio, che fornirà tempestivamente i chiarimenti richiesti, al fine di assicurare la piena applicazione della normativa di riordino.

Il senatore BONAVITA si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, sottolineando come la recente legge di riordino delle attività termali comporti inequivocabilmente il trasferimento degli istituti termali ai comuni, coinvolgendo pertanto anche gli stabilimenti che sono stati di proprietà dell'INPS. D'altra parte, occorre considerare che i comuni sono da tempo impegnati per un rilancio delle attività termali, che sono invece state lasciate in condizioni di abbandono dall'Istituto previdenziale: è necessario pertanto sostenere l'iniziativa degli enti locali, suscettibile di determinare in breve tempo positive ricadute in termini di ripresa delle attività turistiche e di sviluppo dell'occupazione nel settore. La creazione di una società di gestione da parte dell'INPS non ha più alcun significato, alla luce della nuova normativa, mentre è perfettamente compatibile con essa la partecipazione dell'Istituto alle società di gestione istituite dagli enti locali, interessati alla creazione di sinergie che garantiscano la ripresa di un'attività che stava scomparendo. Pertanto, a suo avviso, la risposta del Governo ai quesiti dell'INPS dovrebbe essere basata in primo luogo sull'esigenza di dare piena applicazione alla recente legge di riordino, nella prospettiva non certo di penalizzare alcuni soggetti a vantaggio di altri, bensì di valorizzare un patrimonio che è stato lasciato in passato in stato di grave abbandono.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è concluso.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Comunicazioni del Presidente sulla partecipazione alla Conferenza delle Commissioni parlamentari degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo sulle pari opportunità, prevista per il 17 e 18 novembre 2000 a Berlino**

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta l'autorizzazione del Presidente del Senato a partecipare alla Conferenza delle Commissioni parlamentari degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo sulle pari opportunità, prevista per il 17 e 18 novembre 2000 a Berlino. Nel concedere l'autorizzazione, il Presidente del Senato – tenuto conto della composizione esclusivamente maschile della Commissione lavoro, previdenza sociale e, conseguentemente, della delegazione che prenderà parte alla Conferenza – ha suggerito di integrare la delegazione stessa con una senatrice, in considerazione della materia oggetto della Conferenza. Aderendo a tale invito, sulla base di consultazioni informali svoltesi tra i gruppi politici, è stata chiamata a fare parte della delegazione la senatrice Bruno Ganeri, che potrà recare un importante contributo alla discussione sul tema delle pari opportunità anche per la sua notevole esperienza amministrativa, in qualità di sindaco di un importante comune del Mezzogiorno.

È stato anche trasmesso alla Commissione lo schema di una dichiarazione conclusiva della Conferenza – sul quale è stato chiesto il parere di tutti i partecipanti – che, tra l'altro, mira a stabilizzare il coordinamento tra le Commissioni parlamentari dando vita a una «rete» permanente, dotata di un proprio segretariato sostenuto finanziariamente dalla Commissione europea. Con lettera inviata il 26 ottobre 2000 alla Presidente della Commissione famiglia, terza età, donne e giovani del *Bundestag*, il Presidente ha espresso il suo assenso a tale ipotesi, e ha inoltre suggerito di inserire tra gli obiettivi contenuti nello schema di dichiarazione conclusiva anche una specifica indicazione relativa alla particolare attenzione da dedicare al tema del lavoro delle donne, inteso come occupazione ed occupabilità e come possibilità di sviluppo di carriera e di qualificazione, al di là di ogni tipo di discriminazione; in tale ambito, è stato altresì suggerito di indicare la necessità di una particolare attenzione alla specificità dei rischi che affrontano le donne nello svolgimento delle attività lavorative e del doppio lavoro, ed alle modalità più adatte per prevenirli. In conclusione, il Presidente avverte che nei prossimi giorni verrà distribuito un *dossier* di documentazione, contenente, tra l'altro, i documenti preparatori della Conferenza e il resoconto dell'incontro preparatorio del 10 settembre, sul quale ha già riferito, in altra seduta, il senatore Zanoletti.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente, concordando con le proposte in esse contenute.

IN SEDE DELIBERANTE

(51-B) SMURAGLIA ed altri. – *Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione, avvertendo che gli è stata informalmente preannunciata, da parte di senatori appartenenti ai Gruppi dell'opposizione, la presentazione di una richiesta di remissione all'Assemblea del disegno di legge in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(3230) MACERATINI ed altri. – *Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense*

(3231) MACERATINI ed altri. – *Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense*

(3483) CALVI ed altri. – *Modifica alle norme della previdenza forense*

(400) PREIONI. – *Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141*

– e **petizione n. 509** ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, avverte che il relatore Roberto Napoli ha fatto sapere di non poter prendere parte alla seduta odierna. Inoltre, poiché devono ancora pervenire le comunicazioni della Cassa nazionale di previdenza forense in ordine alla adozione di eventuali misure assistenziali a favore degli avvocati anziani in stato di bisogno, come è stato concordato nella recente audizione svoltasi presso l'Ufficio di Presidenza, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 2000

469^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

CARCARINO

Interviene il ministro dell'ambiente Bordon.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(4835) Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000

– e voto regionale n. 260 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 26 ottobre scorso.

Il relatore VELTRI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 1 e 2 mentre si rimette al Governo per quanto riguarda gli ordini del giorno nn. 3 e 4.

Il ministro BORDON fa presente che accoglierebbe gli ordini del giorno nn. 1 e 2, qualora ripresentati in Assemblea, mentre chiede l'accantonamento degli ordini del giorno nn. 3 e 4.

Il presidente CARCARINO dispone l'accantonamento dei quattro ordini del giorno.

Prima di procedere all'esame degli emendamenti, il senatore MANFREDI chiede che la Commissione proceda con la massima sollecitudine all'audizione di rappresentanti delle regioni, onde acquisirne i punti di vista in merito al testo del decreto-legge.

Il senatore SPECCHIA concorda con la proposta avanzata dal senatore Manfredi e chiede che vengano comunque acquisite le eventuali proposte delle regioni.

Il senatore PREIONI richiama innanzitutto l'attenzione dei senatori su alcune particolarissime situazioni, come quella riguardante il comune di Macugnaga, che rimarrà isolato, presumibilmente, per alcuni mesi. Per siffatte situazioni occorrono provvedimenti specifici in merito ai quali il rappresentante del Governo dovrebbe pronunciarsi. Al fine di scindere l'esame dei primi tre articoli del decreto-legge da quello degli articoli riguardanti la Calabria e degli emendamenti concernenti l'adozione di misure per le regioni del Nord del Paese colpite dall'alluvione, sarebbe opportuno disporre lo stralcio degli articoli 4 e 5 del decreto-legge.

Il senatore COLLA concorda con la proposta avanzata dai senatori Manfredi e Specchia.

Il senatore GIOVANELLI ricorda che la discussione in Assemblea del provvedimento in titolo è stata prevista per martedì prossimo. Entro quella data, pertanto, la Commissione deve concludere l'esame del disegno di legge. Fermo restando ciò, non avrebbe peraltro difficoltà ad accedere alla richiesta dei senatori Manfredi e Specchia.

Il ministro BORDON fa presente innanzitutto che sono in corso riunioni tecniche fra rappresentanti del Governo e rappresentanti delle regioni e che sono stati individuati alcuni punti di convergenza che potrebbero tradursi in nuove proposte emendative. Quanto, in particolare, alle preoccupazioni espresse dalle regioni in merito all'immediata applicazione delle misure di salvaguardia, è evidente che alcune modifiche all'articolo 1 del decreto-legge potrebbero far venir meno tali preoccupazioni.

Il relatore VELTRI sottolinea come non si intenda in alcun modo prevaricare le prerogative delle regioni. Peraltro, proprio per venire incontro ad alcune esigenze rappresentate dalle regioni, riformula l'emendamento 4.0.4. Riformula altresì gli emendamenti 1.25 e 1.32 e presenta gli emendamenti 4.54, 4.55, 5.10 e 5.0.10.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.13, 1.22, 1.23, 1.24, 1.27, 1.28 e 1.31, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.3, 1.6 (che potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno), 1.9, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, nonché gli emendamenti 1.29 e 1.30 (che potrebbero essere trasformati in ordini del giorno); esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 1.12, 1.20 e 1.26 mentre propone di accantonare gli emendamenti 1.7 e 1.14. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 1.10, ad eccezione della parte riguardante la soppressione del comma 4, per la quale è contrario. Propone quindi al senatore Manfredi ed agli altri presentatori di riformulare l'emendamento 1.4, nonché l'emendamento 1.21.

Il ministro BORDON esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.22, 1.23, 1.24, 1.27, 1.28, 1.29 e 1.31; esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 1.4 e 1.21 – qualora riformulati come proposto dal relatore – 1.8, 1.25 (nuovo testo), 1.26, 1.32 (nuovo testo), mentre invita a ritirare l'emendamento 1.30 e si rimette alla Commissione sugli emendamenti 1.5 e 1.20. Propone quindi di accantonare gli emendamenti 1.7 e 1.15.

Il senatore MANFREDI ritira l'emendamento 1.2.

Il senatore SPECCHIA ritira l'emendamento 1.1.

Il presidente CARCARINO fa proprio l'emendamento 1.3 e lo ritira.

Il senatore MANFREDI insiste per la votazione dell'emendamento 1.4 che non intende riformulare.

Il relatore VELTRI esprime parere contrario sull'emendamento 1.4.

Il ministro BORDON esprime parere conforme a quello del Relatore.

Dopo che il presidente CARCARINO ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 1.4.

Il senatore BORTOLOTTO annuncia che i senatori Verdi voteranno contro l'emendamento 1.5.

L'emendamento 1.5 viene quindi respinto.

Il senatore RONCHI insiste per la votazione dell'emendamento 1.6.

L'emendamento 1.6 viene quindi approvato.

L'emendamento 1.7 viene accantonato.

L'emendamento 1.8 viene quindi approvato, mentre l'emendamento 1.9, nonché la prima parte dell'emendamento 1.10, sono preclusi.

Il senatore MANFREDI insiste per la votazione della seconda parte dell'emendamento 1.10.

Su richiesta del relatore VELTRI si procede alla votazione per parti separate della seconda parte dell'emendamento 1.10, nel senso di votare separatamente la soppressione dei commi 3 e 4.

L'emendamento 1.10, nella parte concernente la soppressione del comma 3, identica agli emendamenti 1.11 e 1.12, viene quindi approvato.

L'emendamento 1.10, nella parte concernente la soppressione del comma 4 viene respinto.

L'emendamento 1.13 è precluso, mentre gli emendamenti 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20 vengono accantonati.

Il senatore COLLA riformula l'emendamento 1.21 in un nuovo testo il quale, posto in votazione, viene approvato.

Il senatore SPECCHIA ritira l'emendamento 1.23.

Il senatore MANFREDI ritira l'emendamento 1.22.

Il senatore COLLA insiste per la votazione dell'emendamento 1.24 il quale, posto in votazione, viene respinto.

Con separate votazioni la Commissione approva poi l'emendamento 1.25 (nuovo testo) e l'emendamento 1.26.

I senatori MANFREDI e RIZZI aggiungono la propria firma all'emendamento 1.29.

Il senatore PAROLA fa presente che sarebbe disposto a ritirare l'emendamento 1.29 e a trasformarlo in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Gli emendamenti 1.32 (nuovo testo), 1.27, 1.28 e 1.29 vengono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore BORTOLOTTO ritira l'emendamento 1.30 e si riserva di presentare un ordine del giorno volto ad invitare il Governo a provvedere a far sì che il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche siano posti alle dipendenze delle Autorità di bacino.

Il senatore MANFREDI riformula l'emendamento 1.31 in un emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.

Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4835**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

BEVILACQUA, MEDURI, SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Al comma 1, sostituire le parole: «sino al compimento della» con le seguenti: «dal giorno 1° luglio 2001, indipendentemente dall'approvazione della».

1.2

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, VEGAS

Al comma 1, le parole: «sino al compimento della...» sono sostituite da: «dal giorno 1° luglio 2001, indipendentemente dall'approvazione della ...».

1.3

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «150 metri», con le seguenti: «300 metri».

1.4

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, lettera a): dopo le parole: «tabelle A e B, allegate al presente decreto», eliminare il segno di interpunzione: «;» e integrare come segue: «, ad esclusione dei comuni e delle località già disciplinati

dai piani di assetto idraulico e idrogeologico, o loro stralci, adottati o approvati.»; *eliminare interamente il testo della lettera b) del comma 1.*

1.5

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i corsi d'acqua la cui larghezza, fissata dai paramenti interni degli argini o dalle ripe naturali, risulti inferiore a 150 metri, le aree sono quelle comprese nel limite pari, per ciascun lato, alla larghezza;».

1.6

RONCHI, BORTOLOTTO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ad alta probabilità di inondazione» con le parole: «con probabilità di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno massimo di 200 anni».

1.7

RONCHI, BORTOLOTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla fine del comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 183 del 1989 è aggiunto il seguente periodo: "L'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico è effettuata dal Comitato Istituzionale entro e non oltre i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito al precedente comma 9, tenendo conto delle osservazioni sul progetto di piano stralcio di cui al precedente comma 8 e, qualora disponibili, dei pareri delle regioni di cui al precedente comma 9"».

1.8

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate, sentite le regioni e le province autonome interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri

di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e sono integrate con i comuni interessati dagli eventi dell'ottobre 2000, non appena saranno disponibili gli elenchi a tal fine predisposti dal Dipartimento della protezione civile».

1.9

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 2, dopo le parole: «sono aggiornate», inserire le seguenti: «ogni 180 giorni».

1.10

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, dopo le parole: «sono aggiornate», aggiungere le seguenti: «, sentite le regioni e le province autonome interessate.»

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

1.11

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

1.12

RONCHI, BORTOLOTTO

Sopprimere il comma 3.

1.13

COLLA

Al comma 3, sostituire le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato può» con le seguenti: «le autorità di

bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini idrogeografici possono».

1.14

GIOVANELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'approvazione definitiva del Piano di assetto idrogeologico del bacino del Po, è fissato il termine perentorio del 31 luglio 2001. Ai fini dell'adeguamento alle previsioni del Piano di assetto idrogeologico dei piani regolatori generali e in genere delle normative urbanistiche in vigore, anche ai sensi e per gli effetti dei commi 5, 6, 6-bis, 6-ter dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, il Ministro dei lavori pubblici d'intesa col Ministro dell'ambiente – entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge – convoca in ciascuna delle regioni del bacino apposita Conferenza dei servizi con la partecipazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino, delle province e dei comuni. Nella Conferenza al comitato istituzionale dell'Autorità di bacino è attribuito un voto ponderato pari al 50 per cento dei partecipanti. La Conferenza così costituita, col voto favorevole di almeno il 75 per cento degli aventi diritto, delibera contestualmente l'approvazione del Piano di assetto idrogeologico, le conseguenti modifiche alle previsioni urbanistiche in vigore, le direttive vincolanti rispetto successive modificazioni e le misure necessarie ad attuare dette modifiche».

1.15

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 si applica anche alle aree di cui al comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, per le nuove aree individuate ai sensi del comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento della tabella».

1.16

BEVILACQUA, MEDURI, SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Al comma 4, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data del 1° luglio 2001».

1.17

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, VEGAS

Al comma 4, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data del 1° luglio 2001».

1.18

COLLA

Al comma 4, sostituire le parole: «gli organi di protezione civile» con le seguenti: «le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini idrografici, in coordinamento con la protezione civile».

1.19

COLLA

Al comma 4, dopo le parole: «gli organi di protezione civile» inserire le seguenti: «per le aree di cui al comma 1, lettera a), e le autorità di bacino nazionale e interregionale o le regioni per le aree di cui al comma 1, lettera b),».

1.20

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai piani di emergenza di cui al presente comma è data adeguata informazione e pubblicità alla popolazione residente».

1.21

COLLA

Al comma 5, dopo le parole: «del decreto-legge n. 180 del 1998», inserire le seguenti: «come definiti dal Comitato dei ministri sulla base delle proposte delle autorità di bacino e delle regioni.».

1.21 (nuovo testo)

COLLA

Al comma 5, sostituire le parole: «Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto-legge n. 180 del 1998», con le seguenti: «Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto-legge n. 180 del 1998 e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1 comma 1-bis del decreto-legge n. 180 del 1998.».

1.22

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, VEGAS

Sopprimere i commi 6 e 7.

1.23

BEVILACQUA, MEDURI, SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Sopprimere i commi 6 e 7.

1.24

COLLA

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, sono adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine.».

1.25 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 7, dopo le parole: «il Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche», *inserire le seguenti:* «in collaborazione con l'ANPA, con il Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, nonché con il Comitato tecnico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1998,».

1.26

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Al comma 7, dopo le parole: «per le ricerche, predisporre», *aggiungere le parole:* «, sentite le regioni e le province autonome,».

1.32 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A decorrere dall'anno 2003, agli oneri relativi al costo di funzionamento e gestione del sistema di cui al presente comma si provvede a carico dei fondi volti ad assicurare il funzionamento del Servizio meteorologico nazionale distribuito, istituito dall'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

1.27

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, VEGAS

Alla fine dell'articolo, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. I fondi per le somme urgenze previsti dall'ordinanza dell'11 settembre 2000 sono incrementati di una somma pari a lire 30.000 milioni da iscriversi per l'anno 2000 nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7-ter. Alle somme previste nell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3081 del 12 settembre 2000, al fine di completare il piano di ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, di pulizia fluviale e manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza dei centri abitati a rischio molto elevato, è aggiunta la somma di lire 970 milioni. Il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 100.000 milioni, a decorrere dal 2001 fino al 2015. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488 volta ad assicurare il finanziamento del «fondo della protezione civile».

1.28

BEVILACQUA, MEDURI, SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Alla fine dell'articolo, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. I fondi per le somme urgenze previsti dall'ordinanza dell'11 settembre 2000 sono incrementati di una somma pari a lire 30.000 milioni da iscriversi per l'anno 2000 nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7-ter. Alle somme previste nell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3081 del 12 settembre 2000, al fine di completare il piano di ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, di pulizia fluviale e manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza dei centri abitati a rischio molto elevato, è aggiunta la somma di lire 970 milioni. Il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 100.000 milioni, a decorrere dal 2001 fino al 2015. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488 volta ad assicurare il finanziamento del «fondo della protezione civile».

1.29

PAROLA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i Comuni ad alto rischio sismico è prevista:

- a) l'esenzione IVA per l'acquisto di beni e materiali finalizzati alle strutture di protezione civile;
 - b) l'esenzione canone per concessione frequenze radio per protezione civile;
 - c) la percentualizzazione di fondi – somme da prelevarsi dai fondi destinati alla ricostruzione – per la istituzione ed il funzionamento di Centri operativi di protezione civile».
-

1.30

BORTOLOTTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po ed i provvedimenti regionali alle opere pubbliche sono posti alle dipendenze delle Autorità di bacino».

1.31

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Governo è delegato ad emanare norme per consentire alle Autorità di bacino di predisporre un piano di interventi finalizzato alla rimozione di inerti che costituiscano rischio in caso di alluvione, con i seguenti criteri:

- a) suddividere i corsi d'acqua a rischio in lotti;
- b) assegnare con regolare gara d'appalto i predetti lotti a ditte in grado e con il vincolo di garantire la messa in sicurezza dell'intero lotto, con la facoltà di disporre del materiale scavato;
- c) assegnare i predetti lotti senza costi per la pubblica amministrazione e senza canoni di concessione;
- d) fissare i vincoli generali e temporali da imporre per l'esecuzione dei lavori e la procedura concorsuale per l'assegnazione dei predetti lotti».

470^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Intervengono il ministro per i lavori pubblici Nesi ed il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(4835) Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000

- e voto regionale n. 260 ad esso attinente
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore SPECCHIA, intervenendo sull'ordine dei lavori, contesta la convocazione delle due sedute della Commissione per domani, avvenuta su iniziativa presidenziale senza acquisire il consenso dei rappresentanti dei Gruppi.

Il senatore RIZZI dichiara che il Gruppo di Forza Italia è disponibile a lavorare anche nel pomeriggio di domani, se ciò può venire incontro alle esigenze delle popolazioni alluvionate.

Il senatore PREIONI reitera l'invito al Governo ad adottare un apposito decreto-legge per le zone del Nord colpite dalle calamità: in caso contrario il lavoro fatto in sede referente potrà essere stravolto dal Governo in Assemblea quando si tratterà di rimpinguare le disponibilità finanziarie, al momento assolutamente insufficienti allo scopo.

Il sottosegretario CALZOLAIO ammette che alcune situazioni, anche in relazione alle dinamiche produttive, potranno essere oggetto di ulteriori interventi pure di tipo decretizio: anche il presidente Ghigo ha però riconosciuto, a nome delle regioni, che tale intervento dovrà seguire l'approvazione delle legge finanziaria, che conterrà le apposite voci di spesa.

Il presidente GIOVANELLI conclude la fase incidentale affermando che i capigruppo erano da tempo informati della possibilità di sedute anche per domani; tale eventualità s'è concretizzata a seguito del ritardo con cui la Commissione bilancio ha espresso il parere sugli emendamenti e per consentire l'audizione informale di rappresentanti delle regioni domani, senza che i tempi per riferire all'Assemblea ne risultino dilazionati.

Si passa agli emendamenti all'articolo 1 accantonati nella seduta pomeridiana.

Il relatore VELTRI insiste sull'emendamento 1.15, sul quale il sottosegretario CALZOLAIO esprime parere favorevole: ad una richiesta del senatore RIZZI, egli spiega che le perplessità del Ministro dell'ambiente, espresse nella seduta pomeridiana, sono state superate con un supplemento d'istruttoria degli uffici.

Coll'astensione dichiarata dal senatore SPECCHIA, la Commissione accoglie a maggioranza l'emendamento 1.15; risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 ed 1.20.

La Commissione conviene sull'emendamento 1.32 (nuovo testo).

Dopo che i proponenti MANFREDI e SPECCHIA hanno insistito rispettivamente sulla votazione degli emendamenti 1.27 ed 1.28 (nonostante il parere contrario della 5^a Commissione), questi ultimi – posti congiuntamente ai voti perché di contenuto identico – sono respinti dalla Commissione.

Analogamente risulta respinto l'emendamento 1.29.

Il senatore RONCHI, a nome del senatore Bortolotto, ritira l'emendamento 1.30, riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Il presidente GIOVANELLI ritira l'emendamento 1.14 e presenta l'emendamento 1.0.1, sul quale invita il senatore Ronchi a confluire.

Il senatore RONCHI ritira l'emendamento 1.7 e sottoscrive l'emendamento 1.0.1.

Il senatore MANFREDI annuncia il suo voto contrario all'emendamento 1.0.1, che va in direzione opposta alle istanze di federalismo in quanto invade livelli istituzionali inferiori rispetto ai quali lo Stato dovrebbe lasciare discrezionalità operativa. Se si fissassero solo dei termini più stringenti, forse si supererebbero i motivi di inattuazione della legge n. 183: ma con l'emendamento si pretende di prevaricare le autonomie locali direttamente nella scelta delle modalità con cui dovrebbero svolgere le loro funzioni. L'emendamento stesso, oltre a lasciare ambigua la disciplina dei bacini sovrapregionali, aggiunge sedimentazioni legislative successive, senza eliminare le precedenti, con grave rischio di controversie applicative: se la consultazione dei comuni è già prevista in una norma, si modifichi quella piuttosto che crearne di nuove difficilmente coordinabili con le precedenti.

Il senatore SPECCHIA giudica inidonea la soluzione proposta con l'emendamento 1.0.1 al pur serio problema della conciliazione tra programmazione di bacino e pianificazione urbanistica; si opera infatti un'indebita forzatura rispetto all'attuale riparto di competenze interne al Comune, che sull'aspetto della variante urbanistica vedono la finora pacifica affermazione della competenza del Consiglio comunale. L'impianto della legge n. 183 prevedeva un diverso ed apposito meccanismo di recepimento ed adeguamento comunale al piano di bacino; invece di ostinarsi nella scelta dell'immediata efficacia di variante, di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'emendamento 1.0.1, si preveda quanto meno una presa d'atto dei consigli comunali.

Il senatore IULIANO concorda con l'ipotesi della presa d'atto, ma ricorda il contenzioso ingenerato dalle perimetrazioni effettuate dalle autorità di bacino, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998: il difetto di coinvolgimento dei comuni è stato giudicato argomento sufficiente, da vari TAR, per sospendere l'operatività; l'emendamento 1.0.1 supera finalmente questo rischio con un meccanismo efficace ed equilibrato che contempera consultazione e decisione.

Il senatore RIZZI stigmatizza la formulazione oscura dell'emendamento 1.0.1, nel quale non si rinvengono i contenuti dei precedenti emendamenti 1.7 e 1.14.

Il senatore PREIONI invita a migliorare il secondo periodo del comma 4 dell'emendamento 1.0.1, nel quale il senatore PASTORE ravvisa una formulazione potenzialmente foriera di divergenze interpretative: esse potrebbero essere evitate inserendone le previsioni direttamente nel contesto ordinamentale su cui incide, con una sostituzione legislativa espressa.

Il senatore MAGGI paventa nell'emendamento un grave pregiudizio del principio di partecipazione democratica alle scelte di governo del ter-

ritorio; tale principio, tra l'altro, si informa alla distinzione tra adozione ed approvazione della decisione urbanistica, che qui appaiono invece confuse.

Il senatore RONCHI replica che tale confusione risale alla stessa legge n. 183; suggerisce poi al primo firmatario di riferire la Conferenza di cui al comma 3 ad ogni altro ambito territoriale deliberato dalle regioni. Difende la scelta dell'emendamento – cui annuncia voto favorevole – di rendere perentorio per i comuni un termine già esistente per l'espressione del loro parere, così come quella di poter definire una variante urbanistica che, con procedura diversa, era già prevista nell'ordinamento.

Il relatore VELTRI apprezza il punto d'incontro realizzato nell'emendamento 1.0.1, ma ne suggerisce alcuni miglioramenti, a partire dalla necessità di correggere la durata eccessivamente ristretta di certi termini; non vi è poi necessità di prevedere un nuovo atto d'indirizzo e coordinamento, mentre nel secondo periodo del comma 4 dovrebbe essere reso più stringente il riferimento all'unitarietà del bacino (per evitare una frammentazione a livello provinciale).

Dopo che il sottosegretario CALZOLAIO – per venire incontro a tale ultimo rilievo, nonché a quello sugli ambiti sovraregionali – ha suggerito che nel testo del comma 3 dell'emendamento le provincie siano citate al plurale, il presidente GIOVANELLI accoglie tale invito introducendo altre riformulazioni testuali che vengono incontro ad istanze del Relatore (dilazione di un mese del termine al comma 1, soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 e riferimento all'unitarietà di bacino al comma 4), del senatore Preioni (diversa formulazione del secondo periodo del comma 4 creando un terzo periodo), del senatore Ronchi (riferire la Conferenza di cui al comma 3 ad ogni altro ambito territoriale deliberato dalle regioni). Infine, il nuovo testo dell'emendamento 1.0.1 non contiene l'ultimo periodo del comma 4, sulle varianti urbanistiche: non che il proponente non ne senta l'utilità, avendo difeso dinanzi alle critiche dell'opposizione la necessità di ricondurre veramente ad unità le scelte di piano, ma eliminando si renderà veramente partecipativo il procedimento, conferendogli maggiore autorevolezza delle «grida» manzoniane di cui l'ordinamento è pieno (si veda, in riferimento al valore vincolante del piano di bacino, l'articolo 17 della legge n. 183) si favorirà uno spontaneo adeguamento da parte dei comuni.

Dopo che il relatore VELTRI ha espresso parere favorevole (con la riserva di suggerire una migliore formulazione in Assemblea, che venga incontro alle istanze enunciate dal senatore Pastore), il ministro NESI ravvisa nel nuovo testo dell'emendamento 1.0.1 la fonte di una possibile diminuzione dei poteri dei comitati istituzionali delle Autorità di bacino, emersa anche in recenti consultazioni con i rispettivi segretari generali; pertanto ribadisce le sue riserve sul testo e si rimette alla Commissione.

La Commissione approva a maggioranza l'emendamento 1.0.1 (nuovo testo); risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 4.0.8. insistente sulla medesima materia.

Il seguito dell'esame è rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 22,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4835**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.7**

RONCHI, BORTOLOTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla fine del comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 183 del 1989 è aggiunto il seguente periodo: "L'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico è effettuata dal Comitato Istituzionale entro e non oltre i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito al precedente comma 9, tenendo conto delle osservazioni sul progetto di piano stralcio di cui al precedente comma 8 e, qualora disponibili, dei pareri delle regioni di cui al precedente comma 9"».

1.14

GIOVANELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'approvazione definitiva del Piano di assetto idrogeologico del bacino del Po, è fissato il termine perentorio del 31 luglio 2001. Ai fini dell'adeguamento alle previsioni del Piano di assetto idrogeologico dei piani regolatori generali e in genere delle normative urbanistiche in vigore, anche ai sensi e per gli effetti dei commi 5, 6, 6-bis, 6-ter dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, il Ministro dei lavori pubblici d'intesa col Ministro dell'ambiente – entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge – convoca in ciascuna delle regioni del bacino apposita Conferenza dei servizi con la partecipazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino, delle province e dei comuni. Nella Conferenza al comitato istituzionale dell'Autorità di bacino è attribuito un voto ponderato pari al 50 per cento dei partecipanti. La Conferenza così costituita, col voto favorevole di almeno il 75 per cento degli aventi diritto, delibera contestualmente l'approvazione del Piano di assetto idrogeologico, le conseguenti modifiche alle previsioni urbanistiche in vigore, le direttive vin-

colanti rispetto successive modificazioni e le misure necessarie ad attuare dette modifiche».

1.15

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 si applica anche alle aree di cui al comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, per le nuove aree individuate ai sensi del comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento della tabella».

1.16

BEVILACQUA, MEDURI, SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Al comma 4, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data del 1° luglio 2001».

1.17

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, VEGAS

Al comma 4, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data del 1° luglio 2001».

1.18

COLLA

Al comma 4, sostituire le parole: «gli organi di protezione civile» con le seguenti: «le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini idrografici, in coordinamento con la protezione civile».

1.19

COLLA

Al comma 4, dopo le parole: «gli organi di protezione civile» inserire le seguenti: «per le aree di cui al comma 1, lettera a), e le autorità di bacino nazionale e interregionale o le regioni per le aree di cui al comma 1, lettera b),».

1.20

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai piani di emergenza di cui al presente comma è data adeguata informazione e pubblicità alla popolazione residente».

1.32 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A decorrere dall'anno 2003, agli oneri relativi al costo di funzionamento e gestione del sistema di cui al presente comma si provvede a carico dei fondi volti ad assicurare il funzionamento del Servizio meteorologico nazionale distribuito, istituito dall'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

1.27

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, VEGAS

Alla fine dell'articolo, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. I fondi per le somme urgenze previsti dall'ordinanza dell'11 settembre 2000 sono incrementati di una somma pari a lire 30.000 milioni da iscriversi per l'anno 2000 nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7-ter. Alle somme previste nell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3081 del 12 settembre 2000, al fine di completare il piano di ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, di pulizia fluviale e manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza dei centri abitati a rischio molto elevato, è aggiunta la somma di lire 970 milioni. Il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 100.000 milioni, a decorrere dal 2001 fino al 2015. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488 volta ad assicurare il finanziamento del "fondo della protezione civile"».

1.28

BEVILACQUA, MEDURI, SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Alla fine dell'articolo, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. I fondi per le somme urgenze previsti dall'ordinanza dell'11 settembre 2000 sono incrementati di una somma pari a lire 30.000 milioni da iscriversi per l'anno 2000 nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7-ter. Alle somme previste nell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3081 del 12 settembre 2000, al fine di completare il piano di ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, di pulizia fluviale e manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza dei centri abitati a rischio molto elevato, è aggiunta la somma di lire 970 milioni. Il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 100.000 milioni, a decorrere dal 2001 fino al 2015. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488 volta ad assicurare il finanziamento del "fondo della protezione civile"».

1.29

MANFREDI, RIZZI, PREIONI, SPECCHIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i Comuni ad alto rischio sismico è prevista:

a) l'esenzione IVA per l'acquisto di beni e materiali finalizzati alle strutture di protezione civile;

b) l'esenzione canone per concessione frequenze radio per protezione civile;

c) la percentualizzazione di fondi – somme da prelevarsi dai fondi destinati alla ricostruzione – per la istituzione ed il funzionamento di Centri operativi di protezione civile».

1.30

BORTOLOTTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po ed i provvedimenti regionali alle opere pubbliche sono posti alle dipendenze delle Autorità di bacino».

1.0.1

GIOVANELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 31 marzo 2001, per i bacini di rilievo nazionale, con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 183 del 1989, per i restanti bacini, con le modalità di cui all'articolo 20 della medesima legge. I piani devono presentare i contenuti dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 1998.

2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano

adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale le regioni convocano la Conferenza programmatica di bacino, articolata per sezioni provinciali alle quali partecipano la provincia ed i comuni interessati unitamente alla regione e al segretario dell'Autorità di bacino.

4. La Conferenza esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. In sede di adozione del piano, il Comitato istituzionale tiene conto delle deliberazioni della Conferenza che, a seguito della medesima adozione, hanno immediata efficacia e valore di variante urbanistica».

1.0.1 (nuovo testo)

GIOVANELLI, RONCHI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale, con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 183 del 1989, per i restanti bacini, con le modalità di cui all'articolo 20 della medesima legge.

2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano la Conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o peraltro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati unitamente alla regione e al segretario dell'Autorità di bacino.

4. La Conferenza esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il Comitato istituzionale, sulla base dell'unitarietà della

pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della Conferenza, in sede di adozione del piano.

Art. 4.

4.0.8

GIOVANELLI

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e l'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 sono sostituiti dal seguente:

«Legge 18 maggio 1989, n. 183. – Art. 17. – (*Valore, finalità e contenuti del piano di bacino. Pianificazione per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali*). – 1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo comma, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e dell'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle.

3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene:

a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;

s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5, legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-*bis*, decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato, convoca, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un'apposita conferenza di servizi della quale è redatto verbale contenente le determinazioni ivi assunte; del verbale è data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale delle regioni o delle province autonome.

5. Con il rispetto delle procedure di cui ai successivi commi, le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.

6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento si provvede ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4. Nel caso di variante di adeguamento dei piani urbanistici al piano di bacino, la convocazione alla conferenza di servizi è fatta dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'ambiente, con la partecipazione di tutti i comuni interessati, del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino, delle province e della regione interessata. Il motivato dissenso, espresso nel corso della conferenza da una o più delle amministrazioni convocate, non impedisce allo Stato di assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento, laddove su di essa convenga in sede di conferenza almeno il 75 per cento dei partecipanti; a tal fine al Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino è attribuito un voto ponderato pari al cinquanta per cento dei partecipanti. La determinazione di conclusione positiva del procedimento comporta l'entrata in vigore delle modifiche proposte alle previsioni urbanistiche vigenti.

7. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *f)* *l)* ed *m)* del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento; se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.

8. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3, secondo le procedure di cui ai successivi commi. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

9. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 8, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime. Laddove tali misure comportino varianti agli strumenti urbanistici vigenti, si applica la procedura di cui all'ultimo periodo del comma 6.

10. Entro il 31 ottobre 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della presente legge, approvano piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali: i piani straordinari ricomprendono prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; i piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimo-

nio ambientale e culturale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 7, oltre che con i contenuti di cui alla lettera *d*) del comma 3: ai fini dell'introduzione delle misure di salvaguardia anche in assenza dei piani straordinari, si applica la procedura di cui all'ultimo periodo del comma 6, ma in tale eventualità esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani ovvero dei piani stralcio di cui al comma 8.

11. L'inosservanza del termine del 31 ottobre 1999, per l'individuazione e la perimetrazione delle aree di cui al comma 10, determina l'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, degli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree.

12. Per i comuni della Campania, colpiti dagli eventi idreologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998 e successive modificazioni. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali degli adempimenti previsti dall'articolo 17 della presente legge n. 183 del 1989. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate».

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia**

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 2000

83ª Seduta

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
Manzini.*

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

*(2967) SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla
formazione della personalità dei minori*

*(2888) SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui
minori*

*(1829) FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti
scolastici*

*(3345) Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consu-
lente degli istituti scolastici*

*(3620) LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione
della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile*

*(3866) MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 ottobre 2000.

Riprende l'esame degli emendamenti al testo unificato predisposto dal relatore.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI ricorda che devono essere illustrati i subemendamenti all'emendamento 2.13 (nuovo testo) proposto dalla relatrice, senatrice Daniele Galdi.

La senatrice SCOPELLITI illustra il subemendamento 2.13/tit.1 che si pone quale logica conseguenza degli emendamenti presentati all'articolo 2, utilizzando l'espressione «Criteri per l'utilizzo delle figure tutoriali», anziché fare riferimento all'organizzazione dei servizi di psicologia scolastica. Illustra altresì i subemendamenti 2.13.1 e 2.13.2. Quest'ultimo propone il ricorso a figure tutoriali che gli istituti scolastici scelgono attraverso centri specializzati o rivolgendosi a singoli professionisti. Illustra altresì i subemendamenti 2.13.9 e 2.13.10, cui aggiunge la firma, che, rispetto al testo formulato dalla relatrice, si pongono obiettivi più realistici, stabilendo che le istituzioni scolastiche predispongano progetti di intervento mirati sulla base della propria realtà socio-culturale, coerentemente a una scelta di fondo che preferisce rivolgersi a una figura tutoriale, anziché, così come proposto, all'istituzione del Servizio di psicologia scolastica che rischia di apparire velleitario nei suoi obiettivi fin troppo ambiziosi. Su richiesta della Presidente Mazzuca Poggiolini, precisa che questa è la posizione del gruppo Forza Italia in seno alla Commissione Infanzia.

Il senatore ASCIUTTI illustra il subemendamento 2.13.3, precisando che ai singoli istituti è lasciata la scelta delle figure professionali, attraverso il riferimento a centri specializzati o a singoli professionisti. Illustra altresì il subemendamento 2.13.11, sostitutivo del comma 2 proposto dalla relatrice, che stabilisce che le istituzioni scolastiche non debbano, ma possano avvalersi dei servizi di psicologia scolastica, lasciando a tali organismi maggiore libertà di decisione.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI fa propri e dà per illustrati i subemendamenti 2.13.4, 2.13.5, 2.13.6, 2.13.12 e 2.13.13.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente i subemendamenti 2.13.7 e 2.13.8.

La relatrice, senatrice DANIELE GALDI, esprime parere contrario sui subemendamenti 2.13/tit.1, 2.13.1, 2.13.2, 2.13.3, 2.13.5 e 2.13.6.

Il sottosegretario MANZINI concorda con tali valutazioni.

Sul subemendamento 2.13.4 della senatrice Castellani si apre un dibattito circa l'opportunità di mantenere l'espressione «accreditamento» con riferimento agli psicologi singoli, associati o alle strutture specializzate con cui stipulare convenzioni. La senatrice CASTELLANI precisa che la sua riformulazione del comma 1 dell'articolo 2 proposto dalla relatrice, si propone di lasciare alle Regioni ampi margini per l'organizzazione dei servizi di psicologia scolastica, individuando figure professionali davvero esperte, in modo da fugare ogni sospetto che si possa trattare di un provvedimento di carattere meramente occupazionale, cui sarebbe contraria.

Sull'opportunità di mantenere il riferimento di cui al comma 1 del l'emendamento 2.13 (nuovo testo) della relatrice Daniele Galdi, relativo al possibile ricorso a docenti psicologi delle scuole di ogni ordine e grado iscritti all'ordine che ne facciano richiesta, si apre una discussione in cui intervengono la senatrice SALVATO (che propone di eliminare il riferimento ai docenti psicologi), il senatore ASCIUTTI (favorevole a eliminare tale inciso), il senatore Athos DE LUCA (che propone un approfondimento della questione), la relatrice, senatrice DANIELE GALDI (che precisa che era suo intendimento recuperare la professionalità di questi docenti, pur dichiarandosi disponibile ad una diversa formulazione), il senatore RESCAGLIO (che fa presente che comunque trattasi di una percentuale infinitesimale del corpo docente) e il Sottosegretario MANZINI (che precisa che la scuola non può recuperare queste figure professionali, monetizzando ulteriormente le loro prestazioni).

Alla luce di tale dibattito, su proposta della relatrice, senatrice DANIELE GALDI, la senatrice CASTELLANI accetta di riformulare il proprio subemendamento 2.13.4, proponendone una nuova formulazione (2.13.4 nuovo testo) che stabilisce che le Regioni, nell'ambito delle funzioni loro attribuite provvedono ad istituire i servizi di psicologia scolastica, definendone l'organizzazione con apposito regolamento che preveda espressamente il ricorso all'opera di strutture specializzate o di singoli professionisti, anche mediante apposite convenzioni stipulate ai sensi della normativa vigente, al fine di far fronte con continuità a tutte le esigenze rilevate.

Sul subemendamento 2.13.4 (nuovo testo) della senatrice Castellani esprimono parere favorevole sia la relatrice, senatrice DANIELE GALDI, che il rappresentante del Governo, MANZINI.

Posti ai voti non risultano approvati i subemendamenti 2.13.1, 2.13.2 e 2.13.3. Risulta invece approvato il subemendamento 2.13.4 (nuovo testo). Conseguentemente risulta preclusa la votazione dei subemendamenti 2.13.5 e 2.13.6.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2967,
2888, 1829, 3345, 3620 E 3866**

2.13 (nuovo testo)

DANIELE GALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

*(Criteri per l'organizzazione dei servizi di
psicologia scolastica e per i loro interventi)*

Le Regioni provvedono ad istituire e disciplinano l'organizzazione dei servizi di psicologia scolastica, prevedendo espressamente che essi possano ricorrere all'opera di centri specializzati o di singoli professionisti, ove necessario mediante apposite convenzioni stipulate ai sensi della normativa vigente, nonché di docenti psicologi delle scuole di ogni ordine e grado iscritti all'ordine che ne facciano richiesta, al fine di far fronte con continuità a tutte le esigenze rilevate.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, e il Servizio di Psicologia Scolastica predispongono i progetti di intervento basandoli sulla valutazione complessiva dei problemi rilevati, con il contributo di specialisti di diversa formazione».

2.13.4 (nuovo testo)

CASTELLANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Regioni, nell'ambito delle funzioni loro attribuite, provvedono ad istituire i servizi di psicologia scolastica, definendone l'organizzazione con apposito Regolamento che preveda espressamente il ricorso all'opera di strutture specializzate o di singoli professionisti, anche mediante appo-

site convenzioni stipulate ai sensi della normativa vigente, al fine di far fronte con continuità a tutte le esigenze rilevate».

Tit.1/Tit. 1.

SCOPELLITI, PIANETTA, MAGGIORE

Il titolo: «Criteri per l'organizzazione dei servizi di psicologia scolastica e per i loro interventi» è sostituito con il seguente: «Criteri per l'utilizzo delle figure titolari».

2.13/1.

SCOPELLITI, PIANETTA, MAGGIORE

All'emendamento 2.13 sopprimere il comma 1.

2.13/2.

SCOPELLITI, PIANETTA, MAGGIORE

All'emendamento 2.13, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli istituti scolastici scelgono le figure tutoriali rivolgendosi a centri specializzati accreditati presso le regioni o a singoli professionisti».

2.13/3

ASCIUTTI

All'emendamento 2.13, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Regioni provvedono ad istituire i servizi di psicologia scolastica lasciando ai singoli istituti la scelta delle figure tutoriali rivolgendosi a centri specializzati o a singoli professionisti».

2.13/4

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

All'emendamento 2.13, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Regioni, nell'ambito delle funzioni loro attribuite, provvedono ad istituire i servizi di psicologia scolastica definendone l'organizzazione, nonché i criteri per l'accreditamento degli psicologi singoli, associati o delle strutture specializzate con cui stipulare convenzioni ai sensi della normativa vigente, al fine di far fronte con continuità a tutte le esigenze rilevate».

2.13/9

SCOPELLITI, PIANETTA, MAGGIORE

All'emendamento 2.13, sopprimere il comma 2.

2.13/10

SCOPELLITI, PIANETTA, MAGGIORE

All'emendamento 2.13, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica, organizzativa, finanziaria, di ricerca e di sperimentazione, per avvalersi dei servizi di cui al comma 1 predispongono progetti di intervento mirati sulla base della propria realtà sociale e culturale».

2.13/5

CALLEGARO

All'emendamento 2.13, al comma 1, sostituire le parole: «Le Regioni provvedono ad istituire i servizi di psicologia scolastica e ne disciplinano l'organizzazione,» con le seguenti: «Le Regioni, istituiti i servizi di psicologia scolastica, ne disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento,».

2.13/6

CALLEGARO

All'emendamento 2.13, al comma 1, sostituire le parole: «centri specializzati» con le seguenti: «strutture specializzate».

2.13/7

STIFFONI

All'emendamento 2.13, al comma 1, in fine, sostituire la parola: «rilevate» con la seguente: «segnalata».

2.13/8

STIFFONI

All'emendamento 2.13, al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «dall'amministrazione stessa ovvero segnalate dagli istituti scolastici o da genitori di minore in età scolare».

2.13/11

ASCIUTTI

All'emendamento 2.13, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sperimentazione, possono avvalersi dei servizi di psicologia scolastica per predisporre progetti di intervento basandoli sulla valutazione complessiva dei problemi rilevanti, con il contributo di specialisti anche di diversa formazione professionale».

2.13/12

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

All'emendamento 2.13, sostituire la parola: «predispongono» con le parole: «possono predisporre».

2.13/13

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

All'emendamento 2.13, al comma 2, dopo le parole: «problemi rilevati», aggiungere dopo la virgola, la parola: «anche».

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 2000

207^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(4846) *Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del Codice di procedura civile relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare*

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI propone di esprimere un parere non ostativo, osservando tuttavia che in materia sarebbe preferibile modificare in generale i termini ordinari con un congruo prolungamento.

Il senatore PASTORE osserva a sua volta che nel regime transitorio sarebbe opportuno prevedere termini differenziati, secondo l'epoca dell'istanza di vendita, con proroghe più brevi per le istanze risalenti nel tempo.

Con le osservazioni formulate dal relatore e dal senatore Pastore, la Sottocommissione esprime un parere di nulla osta.

(4853) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266, recante disposizioni urgenti in materia di contributi alle imprese del settore dell'editoria per le spedizioni postali, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore BESOSTRI, si conviene di trasmettere un parere di nulla osta alla Commissione di merito.

(4835) Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Riferisce il senatore PASTORE in sostituzione del relatore designato Lubrano di Ricco. Egli illustra il provvedimento e propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

(4776) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore MAGNALBÒ sostituisce in funzione di relatore la senatrice Pasquali e propone un parere di nulla osta.

La Sottocommissione concorda.

(4803) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PASTORE propone un parere favorevole, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

(4685) Athos DE LUCA e SEMENZATO. – Nuove norme sulla rappresentanza militare

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PASTORE illustra il disegno di legge, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione esprime un parere non ostativo.

(4779) Deputati GIANNATTASIO e LAVAGNINI. – Istituzione dell'Ordine del Tricolore, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI propone un parere di nulla osta, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici di Stato (n. 777)

(Osservazioni alla 7^a Commissione. Esame)

Il relatore ANDREOLLI illustra lo schema di regolamento ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, salvo che per la rubrica dell'articolo 5, che dovrebbe essere riferita più correttamente, a suo avviso, ai soggetti responsabili.

Con tale osservazione, la Sottocommissione esprime una valutazione positiva sullo schema di regolamento.

(4498) TAPPARO ed altri. – Norme per il riconoscimento del ruolo e delle funzioni dei riparatori di elettrodomestici

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere contrario)

Il relatore PASTORE considera opportuno promuovere le competenze professionali in materia, per ragioni di tutela della sicurezza e degli interessi dei consumatori. Tuttavia dubita che sia compatibile con la normativa europea l'istituzione di un registro *ad hoc*, laddove sarebbe sufficiente applicare la disciplina vigente sulla registrazione delle imprese.

Il presidente ANDREOLLI ritiene non necessaria una legge in materia.

Concorda il relatore PASTORE, il quale sottolinea che la normativa già vigente potrebbe essere integrata in via regolamentare, in modo da corrispondere all'esigenza che l'iniziativa in esame intende soddisfare. Aggiunge che in materia di disciplina dell'artigianato vi è una competenza legislativa delle regioni e pertanto la legge statale dovrebbe limitarsi a disposizioni di principio, mentre il disegno di legge comporta una normativa di dettaglio.

Per le ragioni indicate dal relatore e dal Presidente della Sottocommissione, si conviene infine di esprimere un parere contrario sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 14,45.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 2000

122^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(4835) Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000 (parere su testo ed emendamenti: nulla osta con osservazioni).

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 2000

290^a Seduta

Presidenza del Senatore
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Rocchi e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 14,40.

(4835) Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000

(Parere alla 13^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario)

Il relatore CADDEO segnala che si tratta degli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge recante interventi a favore della Calabria. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.29, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.53, 4.2, 4.3, 4.15, 4.28, 4.31, 4.36, 4.45 (capoverso 9-ter), 4.49, 4.51, 4.0.1, 4.0.7, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.18, 4.0.20, 5.5 (capoverso 4-quater), 5.0.2, 5.0.5, 5.0.6, 7.0.1 e 7.0.7 (lettera a), che sembrano comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. In relazione agli emendamenti 2.0.5 e 4.1 – che dovrebbero essere comunque riformulati quali tetti di spesa – occorre valutare se è possibile, tenuto conto della data di conversione del decreto-legge, ottenere un maggior gettito pari a 3.000 miliardi nel 2000 attraverso la rideterminazione dell'imposta sui giochi. Il comma 1 degli emendamenti 1.27 e 1.28 e l'emendamento 5.0.4 (in relazione al quale occorre acquisire elementi in ordine alla quantificazione), analogamente al decreto-legge, utilizzano per la copertura il fondo speciale, accantonamento dell'Ambiente, che risulta integralmente prenotato dal dise-

gno di legge in materia ambientale attualmente all'esame della Camera. In relazione al comma 2, poi, è necessario acquisire indicazioni sulla sussistenza delle risorse nel Fondo per la protezione civile utilizzate per la copertura. Gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.10 (seconda parte), 4.16 (seconda parte), 4.19, 4.20, 4.30 e 4.37 mirano ad estendere le agevolazioni di cui all'articolo 4, nel limite delle risorse finanziarie autorizzate dal decreto-legge per il medesimo articolo, anche ai territori recentemente colpiti da alluvioni (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna): oltre a verificare se l'entità delle risorse attivate consente di far fronte alle esigenze complessive nel rispetto del limite delle risorse disponibili, occorre valutare l'opportunità che risorse già assegnate alla regione Calabria siano utilizzate non solo per l'attuazione di interventi nell'ambito della medesima regione (in base a quanto previsto dal decreto-legge in esame), ma anche per finanziare interventi in altre aree del Paese. Analoga valutazione dovrebbe essere effettuata in relazione all'emendamento 4.48, che estende ad altri comuni, seppure limitrofi, le agevolazioni di cui all'articolo 4. Per ciò che concerne gli emendamenti 4.10 (prima parte), 4.11, 4.12, 4.14, 4.16 (prima parte), 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.29, 4.34, 4.35, 4.38 e 4.39 è necessario considerare se la loro eventuale approvazione consente di rispettare il tetto di spesa costituito dalle risorse di cui all'articolo 4, comma 10; analoga valutazione dovrebbe essere svolta sull'emendamento 5.0.9, il cui finanziamento è a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 (comma 5) e sull'emendamento 6.0.8, a valere sulle risorse di cui al decreto-legge n. 6 del 1998. Segnala, poi, gli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5 che estendono i benefici di cui all'articolo 4 agli eventi alluvionali di Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, ponendo gli oneri a carico delle disponibilità assegnate alle richiamate regioni ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 3090 del 2000. Come già evidenziato in relazione al testo del decreto-legge, oltre ad acquisire indicazioni sulla effettiva disponibilità delle citate somme, occorre valutare se tali risorse non corrispondano a funzioni proprie delle regioni e siano, quindi, utilizzabili per le finalità indicate negli emendamenti; sarebbe poi utile esplicitare meglio che le risorse disponibili costituiscono il limite finanziario per la concessione delle agevolazioni. Si segnala, altresì, che gli emendamenti 4.0.2 (comma 4) e 4.0.5/2 rinviano alla legge finanziaria per l'individuazione della copertura di limiti di impegno pari a 1.000 miliardi, analogamente agli emendamenti 4.0.3 (comma 4), 4.0.4 (comma 4) e 4.0.5/3, che pur senza indicare l'importo del nuovo finanziamento, rinviano alla finanziaria per altri interventi a decorrere dal 2001. Occorre inoltre chiarire i destinatari delle agevolazioni di cui all'emendamento 4.0.6, il cui onere, in quanto posto a carico della ordinanza n. 3090 del 2000, dovrebbe comunque essere coordinato con le agevolazioni recate dagli altri emendamenti. Il parere sull'emendamento 5.1 dovrebbe essere analogo a quello formulato sull'articolo 5, comma 4 del decreto-legge; l'emendamento 5.2, di estensione alle aree del Nord delle previsioni di cui all'articolo 5, non sembra coerente con il mantenimento del comma 4, che – in base alla condizione formulata – consente di individuare agevo-

lazioni nel limite delle risorse destinate alla Calabria. Occorre, poi, acquisire elementi per la quantificazione dell'emendamento 5.0.3, valutando se è possibile, tenuto conto dei tempi di conversione del decreto, acquisire le risorse attraverso la variazione delle imposte sui giochi. Elementi sulla quantificazione appaiono necessari anche in relazione all'emendamento 6.0.3 (per il quale occorre la conferma della sussistenza delle risorse richiamate dal comma 3 e valutare se non si tratti di risorse corrispondenti a funzioni proprie delle regioni) e 7.3 (per il quale si tratta di acquisire indicazioni sulla sussistenza di risorse nel Fondo della protezione civile). In relazione agli emendamenti 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6, di identico contenuto, si rileva che i commi 1 e 3 prevedono agevolazioni (nuove o con proroga di esistenti) con oneri a carico delle risorse residue di alcune leggi di spesa; il comma 2 autorizza la spesa di 100 miliardi a valere sulle risorse residue di cui alla legge n. 35 del 1995; i commi 5, 6 e 8 estendono ad alcune categorie le agevolazioni esistenti nel limite delle risorse residue delle rispettive autorizzazioni di spesa; il comma 7 (identico all'emendamento 5.0.7) consente di utilizzare economie di spesa o residue disponibilità per nuovi interventi: al riguardo - oltre ad acquisire indicazioni sulla sussistenza delle richiamate risorse - è necessario valutare se si tratta di risorse idonee a costituire copertura di nuove agevolazioni o di proroga di agevolazioni esistenti. Per ciò che concerne gli emendamenti 5.0.8, 6.0.2 e 6.0.9, al fine di valutare se è necessario attivare la relativa copertura, occorre chiarire se l'assunzione o la proroga dei contratti è facoltativa per enti locali e regioni: rileva, peraltro, che le risorse di copertura richiamate nei primi due emendamenti, in quanto disponibili fino al 2004 e di parte capitale, non sono idonee a fornire copertura per oneri connessi con assunzioni permanenti. Analoghe considerazioni possono essere svolte sugli emendamenti 7.4 e 7.0.10. Comunque occorre acquisire indicazioni sulla sussistenza delle richiamate risorse. Per ciò che concerne l'emendamento 7.2 - che prevede l'inquadramento di personale nel limite degli organici esistenti - appare necessario valutare se l'Agenzia rientra nell'ambito della programmazione delle assunzioni del pubblico impiego; in relazione all'emendamento 1.32, occorre considerare se il Servizio meteorologico è in grado di far fronte, con proprie risorse, alla nuova funzione assegnatagli. Gli emendamenti 3.0.1 e 6.0.6 dovrebbero essere riformulati al fine di chiarire a carico di chi sono posti gli oneri di funzionamento del Comitato di coordinamento e quelli per la nomina del commissario *ad acta*. Occorre, infine, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.0.4 (comma 2), 4.47, 5.0.1, 7.1 e 7.0.7 (lettera *b*) e gli eventuali effetti di cassa degli emendamenti 4.42, 4.0.14 (comma 2), 4.0.15 (comma 2), 4.0.16 (comma 2), 4.0.17 (comma 2), 4.0.19 e 6.0.4.

Il sottosegretario MORGANDO chiarisce preliminarmente i criteri adottati per valutare le proposte emendative, precisando che l'estensione del testo iniziale agli eventi dannosi più recenti verificatisi nel Nord-Italia appare possibile mediante l'utilizzazione delle risorse già stanziare per tale finalità dall'ordinanza n. 3090 del 2000 e nel presupposto che nell'ambito

del disegno di legge finanziaria siano attivate nuove risorse per gli esercizi successivi. Dopo aver concordato con il relatore in ordine agli emendamenti 1.29, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.53, 4.2, 4.3, 4.15, 4.28, 4.31, 4.36, 4.45 (capoverso 9-ter), 4.49, 4.51, 4.0.1, 4.0.7, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.18, 4.0.20, 5.5 (capoverso 4-quater), 5.0.2, 5.0.5, 5.0.6, 7.0.1 e 7.0.7 (lettera a), esprime avviso contrario sugli emendamenti 2.0.5, 4.1 e 5.0.3, in quanto non appare possibile ottenere un adeguato gettito tramite la rideterminazione dell'imposta sui giochi, e sugli emendamenti 1.27, 1.28, 5.0.4, 6.0.3 e 7.3, in quanto non sussistono le risorse utilizzate per la copertura.

Per ciò che concerne gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.10 (seconda parte), 4.16 (seconda parte), 4.19, 4.20, 4.30, 4.37 e 4.48, esprime avviso contrario evidenziando che la limitatezza delle risorse – peraltro già assegnate alla regione Calabria – non consente di far fronte alle esigenze derivanti dall'estensione delle agevolazioni ad altri territori; dichiara di non avere rilievi sugli emendamenti che allargano la tipologia delle agevolazioni nell'ambito della stessa Calabria – ad eccezione che sugli emendamenti 4.21, 4.22 e 4.29 – in quanto configurano diverse priorità ed allocazioni delle risorse già stanziata a favore di tale regione. Esprime, altresì, avviso contrario sugli emendamenti 5.0.9 e 6.0.8.

Dopo aver illustrato l'emendamento 4.0.5 del Governo, si dichiara contrario agli emendamenti analoghi (4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4) in quanto rinviando esplicitamente alla legge finanziaria per l'attivazione di ulteriori risorse, così come sui subemendamenti 4.0.5/2 e 4.0.5/3. Dopo aver dichiarato di non avere rilievi sugli emendamenti 4.0.6 e 5.2, concorda con il relatore in ordine all'emendamento 5.1.

Per ciò che concerne gli emendamenti 5.0.7, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6, dopo aver confermato la sussistenza delle risorse utilizzate per le rispettive coperture, illustra alcune riformulazioni che consentono, a suo avviso, di esprimere parere di nulla osta. Dopo aver sottolineato di non avere osservazioni in ordine agli emendamenti 5.0.8 e 6.0.9, in quanto configurano una facoltà per regioni ed enti locali, esprime avviso contrario sugli emendamenti 6.0.2, 7.4 e 7.0.10. In relazione all'emendamento 7.2 propone di esplicitare che le assunzioni rientrino nell'ambito della programmazione nel pubblico impiego; conferma, poi, che il servizio meteorologico è in grado di far fronte, con proprie risorse, alle nuove funzioni assegnategli in base all'emendamento 1.32. Esprime, altresì, avviso contrario sull'emendamento 3.0.1, mentre si dichiara favorevole all'emendamento 6.0.6, in quanto gli oneri connessi con la nomina del commissario *ad acta* sono posti a carico degli stanziamenti delle regioni. Dichiara, infine, di non avere rilievi in ordine agli emendamenti 2.0.4 (comma 2), 4.47, 4.0.19 e 6.0.4 e sugli emendamenti 4.0.14 (comma 2), 4.0.15 (comma 2), 4.0.16 (comma 2) e 4.0.17 (comma 2), evidenziando in ordine a questi ultimi che le risorse richiamate nei rispettivi commi sono state già trasferite alle regioni; esprime infine avviso contrario sugli emendamenti 5.0.1, 7.1, 7.0.7 (lettera b)) e 4.42.

Il senatore FERRANTE sollecita chiarimenti sul parere reso dal rappresentante del Tesoro in merito all'emendamento 6.0.2 – analogo agli emendamenti 5.0.8 e 6.0.9 – che interviene esclusivamente sulle procedure di assunzione del personale richiamato.

Il senatore DONDEYNAZ esprime perplessità sulla valutazione negativa formulata dal rappresentante del Tesoro sugli emendamenti 4.4 e 4.8. Illustra, poi, l'emendamento 7.0.7 che alla lettera *a*) prevede la proroga dell'indennità per i lavoratori danneggiati dalla tragedia del Monte Bianco e alla lettera *b*) proroga ulteriormente la disposizione concernente l'iscrizione catastale dei fabbricati rurali.

Il senatore MORO esprime avviso favorevole sulla lettera *b*) dell'emendamento 7.0.7.

Il senatore FIGURELLI fa presente che l'emendamento 7.4 non prevede assunzioni di carattere permanente ma si limita a disporre l'autorizzazione a una proroga triennale rinnovabile di contratti esistenti. Ferma restando l'esigenza di accertare la sussistenza delle risorse finanziarie ivi indicate, ritiene pertanto che la formulazione dell'emendamento non determini problemi di copertura finanziaria. Dopo aver sottolineato che lo scopo dell'emendamento è quello di favorire la conoscenza e la prevenzione dei rischi idrogeologici, sottolinea che l'ambito dei comuni ad elevato rischio idrogeologico è molto più ampio di quello desumibile dalle tabelle A e B allegate al decreto-legge in esame.

Il sottosegretario MORGANDO ribadisce che l'avviso contrario sugli emendamenti 4.4 e 4.8 deriva dalla limitatezza delle risorse destinate a far fronte ai danni della regione Calabria, che risulterebbero insufficienti qualora venisse approvata l'estensione delle agevolazioni ai territori del Nord senza prevedere l'attivazione di ulteriori finanziamenti. Ad un più approfondito esame, concorda con le osservazioni del senatore Ferrante in ordine all'emendamento 6.0.2, che deve essere valutato in modo analogo agli emendamenti 5.0.8 e 6.0.9.

Il presidente MORANDO osserva che l'emendamento 7.0.7, lettera *b*), potrebbe essere riformulato al fine di chiarire che si tratta di una proroga limitata alle zone colpite dalle recenti alluvioni; in ordine agli emendamenti 7.0.10 e 7.4, ritiene che la formulazione non configuri un vincolo per le regioni a prorogare i contratti in essere. Sottolinea, quindi, l'opportunità di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti che rinviando alla nuova legge finanziaria la copertura di nuovi oneri di importo predefinito. Avverte, infine, che sono stati trasmessi ulteriori emendamenti, in relazione ai quali occorre svolgere un approfondimento degli effetti finanziari.

Il relatore CADDEO propone quindi di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti al disegno di legge in titolo, ivi compresi quelli da ultimo trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.29, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.53, 4.2, 4.3, 4.15, 4.28, 4.31, 4.36, 4.45 (capoverso 9-ter), 4.49, 4.51, 4.0.1, 4.0.2 (comma 4), 4.0.5/2, 4.0.7, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.18, 4.0.20, 5.5 (capoverso 4-quater), 5.0.2, 5.0.5, 5.0.6, 7.0.1, 7.0.7 (lettere *a* e *b*), 2.0.5, 4.1, 1.27, 1.28, 5.0.4, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.10 (seconda parte), 4.16 (seconda parte), 4.19, 4.20, 4.30, 4.37, 4.48, 5.0.3, 6.0.3, 6.0.10 (comma 1-bis), 7.3, 5.0.1, 7.1 e 4.42, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 5.1 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di un rinvio al limite delle risorse attivate ai sensi del comma 10 dell'articolo 4.

Il nulla osta sull'emendamento 4.56, sempre ai sensi della richiamata norma costituzionale, è condizionato al richiamo dell'onere nell'ambito del comma 10 dell'articolo 4; quello sull'emendamento 5.10, sempre ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla sostituzione delle parole «con oneri a carico delle» con le altre «nel limite delle».

Il nulla osta sugli emendamenti 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6 è a condizione, ai sensi della richiamata norma costituzionale, che al comma 2 dopo la parola «disponibilità» siano inserite quelle «giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale S.p.a.» e dopo le parole «articolo 2» siano inserite quelle «comma 1»; al comma 3 sia inserito un termine temporale per lo svolgimento da parte del Mediocredito centrale S.p.a. delle funzioni di concessione di garanzie, identificato dalla completa attuazione del D.P.C.M. 26 maggio 2000, da effettuarsi con ulteriore riparto tra le regioni delle risorse trasferite; al comma 4 siano aggiunte in fine le seguenti parole: «nei limiti delle residue disponibilità»; ai commi 5 e 6, dopo le parole «assegnate» siano inserite quelle «e disponibili».

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 7.2 e 7.5 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione del rispetto della normativa relativa alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti 4.21, 4.22, 4.29, 5.0.9, 6.0.8, 4.0.3 (comma 4), 4.0.4 (comma 4), 4.0.4 (nuovo testo) (comma 4), 4.0.5/3, 7.4 e 7.0.10.

Il nulla osta sugli emendamenti 3.0.1 e 6.0.6 è nel presupposto che gli oneri di funzionamento del comitato di coordinamento e quelli per la nomina del commissario *ad acta* rientrino nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alle rispettive funzioni.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulato dal relatore.

(4732) *Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta del disegno di legge recante disposizioni varie in materia di personale del settore sanitario, già approvato dalla Camera dei deputati e ora all'esame dell'Assemblea. Per quanto di competenza, ricorda che la Sottocommissione ha formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli articoli 2 (comma 4), 4, 5, 6 e 7; si segnala che la 12^a Commissione non ha modificato il testo trasmesso dalla Camera.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala l'emendamento 1.2, che sembra comportare maggiori oneri. È opportuno inoltre acquisire il parere del Tesoro sugli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.0.1 e 5.1.

Il sottosegretario MORGANDO, alla luce di un ulteriore approfondimento dei rilievi finanziari delle norme in questione, fa presente che la formulazione dell'articolo 2, comma 4, tiene conto (come prescritto nel parere a suo tempo espresso dalla Commissione bilancio della Camera) della vigente normativa sulla programmazione delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Osserva inoltre che la disposizione non determina maggiori occorrenze finanziarie per lo svolgimento dei corsi, le cui esigenze organizzative potranno essere soddisfatte nell'ambito delle risorse esistenti. Dopo aver ribadito l'avviso favorevole del Tesoro sugli articoli 5 e 7, si sofferma quindi sull'articolo 4, osservando che da tale disposizione non derivano nuovi oneri, in quanto gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attribuzione al personale in questione delle mansioni superiori troverebbero compensazione nella minor spesa associata alla mancata attivazione dei contratti di diritto privato con i quali attualmente si fa fronte alle esigenze delle unità operative contemplate nella norma. Quanto infine all'articolo 6, il rappresentante del Tesoro osserva che gli inquadramenti di cui al comma 1 sono già previsti dalla normativa vigente e che l'effetto della disposizione è unicamente quello di consentire che gli inquadramenti stessi abbiano effetto indipendentemente dallo specifico atto di indirizzo attualmente previsto.

Quanto infine agli emendamenti, esprime parere contrario sull'emendamento 1.2, mentre dichiara di non avere osservazioni sui restanti emendamenti richiamati dal relatore.

Il relatore RIPAMONTI, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Tesoro, ritiene che si possa escludere la sussistenza di oneri aggiuntivi come effetto delle disposizioni richiamate, sulle quali a suo avviso potrebbe essere modificato il parere precedentemente formulato dalla Sottocommissione.

Il presidente MORANDO osserva che il precedente parere della Sottocommissione teneva conto dei rilievi di natura finanziaria sulle disposizioni in questione, espressi nella seduta del 17 ottobre scorso dal rappresentante del Tesoro. Ritiene pertanto preferibile confermare l'avviso di contrarietà sulle citate disposizioni, pur senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore RIPAMONTI propone infine di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sugli articoli 4, 5, 6 e 7, per i quali il parere è contrario. Propone quindi di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 1.2, per il quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con l'astensione del senatore MORO, la Sottocommissione accoglie infine la proposta del relatore.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente MORANDO avverte che la Sottocommissione è nuovamente convocata domani, venerdì 3 novembre, alle ore 8,45.

La seduta termina alle ore 16,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 2000

42^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione sui disegni di legge deferiti:

alla 7^a Commissione:

(4447) MONTICONE ed altri. – Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale;

(4813) Deputati RODEGHIERO ed altri. – Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale;

(4832) PALOMBO ed altri. – Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Venerdì 3 novembre 2000, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266, recante disposizioni urgenti in materia di contributi alle imprese del settore dell'editoria per le spedizioni postali (4853) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto interministeriale concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1841 dello stato di previsione della spesa del Ministro dei trasporti e della navigazione ai fini della corresponsione dei contributi dello Stato a enti operanti nel settore della navigazione marittima e aerea per l'anno finanziario 2000 (n. 774).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Venerdì 3 novembre 2000, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000 (4835).
 - e del voto regionale n. 260 ad esso attinente.
-